

SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

FACOLTA' DI PSICOLOGIA

MASTER

IN

ESPERTO IN SCIENZE PSICOLOGICHE GIURIDICHE E FORENSI

TESI

“CARCERE E PATERNITA’”

*Voci di padri dal Carcere Militare di S. Maria Capua
Vetera*

**RELATORE:
CH.MA PROF.
ANNA COSTANZA BALDRY**

**CANDIDATA
Dott.ssa MARIA G. CUSANO**

ANNO ACCADEMICO 2006 – 2007

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 6
PARTE PRIMA: RUOLO E FUNZIONE DEL PADRE NEL TEMPO	
CAP. I - COME E' CAMBIATA LA FIGURA DEL PADRE FINO AI GIORNI NOSTRI	pag. 14
CAP. II – L'IMPORTANZA DEL PADRE NELLE VARIE FASI DELLO SVILUPPO DEL BAMBINO	pag. 18
PARTE SECONDA: CARCERE E PATERNITA'	
CAP. III – CARCERE E AFFETTIVITA' –INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI-	pag. 25
CAP. IV – RISULTATI DELLA RICERCA SVOLTA NEL CARCERE MILITARE DI S. MARIA CAPUA VETERE	pag. 78
CONCLUSIONE	pag. 94
BIBLIOGRAFIA	pag. 96

Ringraziamenti

Ringrazio prima di tutto il Dott. Giuseppe Maffeo e Suor Franca Aiello dell'Istituto Filippo Smaldone di Salerno, che mi hanno dato la possibilità di vivere un'esperienza unica come quella di lavorare in un Istituto Penitenziario e senza i quali la mia ricerca non sarebbe stata possibile.

Ringrazio di cuore il Direttore del Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, il Ten. Col. Dott. Antonio del Monaco e la Dott.ssa Elisa Bosco sociologa del Carcere, per l'accoglienza rivoltami fin dal primo giorno e per la collaborazione alla mia tesi.

Un ringraziamento particolare va rivolto ai miei genitori, Cusano Pasquale e Coppola Luigia, che mi hanno supportata e sopportata in questo anno di Master e senza i quali non ce l'avrei fatta.

Ringrazio mio marito il Dott. Fabio Cesarin per avermi sostenuta e per aver collaborato con me alla parte di ricerca.

Infine, ma non ultimi per importanza un riconoscimento particolare va ai Padri Detenuti nel Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, che mi hanno sempre trattata in modo encomiabile e che hanno partecipato con entusiasmo alla ricerca; spero dal canto mio di aver dato "Voce" al loro animo nel modo che loro volevano.

*“Esser padri è una cosa importantissima,
molto più dell’esser madri:
le quali madri, per molti aspetti nascono,
mentre padri si diventa”*

(Ball B., 1968, pag. 1)

*“Un bambino senza padre
è un fanciullo che cresce senza
sapere quanto vale veramente”*

(Paolo di Marco, 1997, pag. 192)

*“Un figlio che cresce senza il suo “vero” papà,
è come un piccolo falco che dispone di una sola ala
e quindi potrà
volare solo male o per niente affatto”*

*(Papà Antonio e Papà Maurizio, marzo 2007,
sul sito “Familia Futura” dal Carcere di Alba (CN))*

A mio figlio Fabio Massimo

Introduzione

Questo lavoro nasce da un'esperienza diretta vissuta dalla scrivente nel Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere come Tutor in progetti di reinserimento lavorativo dei detenuti, per conto dell'Istituto Filippo Smaldone di Salerno.

Per la sottoscritta è stata la prima esperienza in un Istituto Penitenziario, il quale, come molti sanno è considerato una realtà particolare, diversa e circoscritta, "lontana" per così dire dal resto della società.

Nel carcere vengono ristretti coloro che hanno in qualche modo violato la legge e che quindi, sono stigmatizzati socialmente come cattivi, malati, perversi, irrecuperabili ... tutto ciò spiega il perché storicamente il sistema carcerario sia inteso come "eterna lotta" tra i buoni e i cattivi.

La realtà del carcere, dunque, si configura come una realtà di segregazione, dove orari, attività e tutta la vita nel suo complesso non possono essere scelte autonomamente dal detenuto in base alle proprie esigenze, ma vengono imposte da "un terzo", il cui scopo è quello di mantenere l'ordine attraverso il controllo e la sicurezza e di rieducare il detenuto assicurandosi che rispetti le regole impostegli.

Tale modalità di relazione, può indurre, col passare del tempo ad una vera e propria modificazione della personalità e del comportamento del recluso, tanto da arrivare ad una vera e propria spersonalizzazione e destrutturazione del sé, le quali alterano nel soggetto la percezione di se stesso e della propria identità; Clemmer (1940), la definisce "*sindrome di prisonizzazione*".

Il Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, racchiude in sé parte delle modalità di organizzazione comune alle altre carceri, ma si contraddistingue per tutta una serie di iniziative innovative.

Da circa tre anni, con l'insediamento del nuovo Comandante, il Ten. Col. Dott. Antonio del Monaco, ha preso vita un Progetto denominato "***Carcere Sorgente Educativa***". Tale Progetto ha l'obiettivo di rendere operativo quanto indicato nell'Ordinamento Penitenziario Legge 354/75, ed in modo particolare:

L' Art. 1: *“Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”....*

...“Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”...

L' Art.13: *“Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto”....*

L'Art. 15: *“Il trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia”...*

L' Art. 17: *“Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativi”...*

“La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativi”...

L' Art. 27: *“Attività culturali, ricreative e sportive”*

”Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativi”.

Ed infine l' Art. 28: *“Rapporti con la famiglia”*

“Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”.

Quest'ultimo articolo è quello più importante ai fini del lavoro che ho svolto nelle pagine seguenti.

All'interno del Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere il Comandante al fine di mantenere la relazione tra il detenuto e la propria famiglia ha istituito la *“Festa della Famiglia”*; essa consiste in un incontro al mese in cui i ristretti possono passare

l'intera giornata con i familiari, mangiando e ascoltando musica suonata da un complesso musicale composto da detenuti.

Particolare attenzione è stata rivolta ai bambini, attrezzando un'area verde per i colloqui, con gazebo, giostre e animali. In questo modo ai bambini viene evitato il "trauma" di impattare con una struttura carceraria e alcuni di loro, soprattutto i più piccoli, escono dal carcere portando con sé un'impressione "piacevole" del luogo in cui sono stati.

A tal proposito, ricordo quanto riferitomi da un detenuto: "...ho due figli piccoli al di sotto dei cinque anni...quando passano davanti al carcere esclamano: "Guarda mamma, questa è la VILLA dove lavora papà"...."

Molto, dunque, è stato fatto e molto si dovrà fare al fine di mantenere, migliorare o ristabilire i rapporti dei detenuti nei riguardi delle loro famiglie e soprattutto dei figli.

Sì, i figli...l'argomento figli è molto caro ai detenuti del Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere. Essi, pur consapevoli che nel luogo in cui si trovano vengono prese iniziative che sono trascurate in altri contesti carcerari, ritengono che non esistano a livello normativo, leggi specifiche che tutelino il loro diritto a continuare ad esercitare dal carcere il proprio ruolo di padre.

In effetti, dando uno sguardo alla normativa attualmente in vigore, le leggi a tutela dei padri - detenuti è molto esigua.

Si parla di padri solo nell' Art. 21 bis relativo al lavoro all'esterno, che recita testualmente: *"La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre"* e nell' Art. 47 ter in merito alla detenzione domiciliare: *"padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole"*.

Ebbene, il padre ha diritto ad usufruire di benefici, quali il lavoro all'esterno o la detenzione domiciliare solo se i figli convivevano con lui prima di entrare in carcere

e solo se la madre è deceduta e/o non vi è modo di affidare la prole ad altri che non sia il padre.

Non credo che ci sia bisogno di commentare le parole sopra menzionate...è possibile che il padre sia considerato l'ultima persona a cui affidare i propri figli?!. Per non parlare poi dei detenuti che non solo sono in carcere, ma che per il reato che hanno commesso hanno perso anche la patria potestà. I figli di questi ristretti, in alcuni casi hanno perso la madre (in alcuni casi per mano del padre), quindi non solo devono convivere col dolore dell'assenza della madre, ma, a questo si aggiunge il dolore di sapere che il padre è in carcere e di non poterlo nemmeno sentire al telefono.

Le madri detenute, al contrario, usufruiscono di svariati benefici soprattutto se hanno figli piccoli, e nello specifico:

L'art. 11 della [legge n. 354 del 26 luglio 1975](#) "Ordinamento Penitenziario" al comma 9 prevede che alle detenute madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini l'Amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido secondo le modalità indicate dall'art. 19 del Regolamento di esecuzione - [D.P.R. 30 giugno 2000](#).

L'art. 47 ter della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla detenzione, che le detenute madri di bambini di età inferiore ai tre anni conviventi potessero espiare la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge.

L'art. 4 della [legge 165/98](#) (Simeone - Saraceni) ha esteso la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare alle detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni, sempre che non debbano scontare pene per gravi reati di cui agli art. 90 e 94 del testo unico 309/90.

La [legge 8 marzo 2001 n. 40](#) ha modificato il citato articolo estendendo i benefici mediante la "detenzione domiciliare speciale", prevedendo anche la possibilità di revoca.

Tale concessione è legata ad alcuni limiti previsti dalla normativa secondo i quali le detenute madri devono restare in carcere con i loro bambini.

L'Amministrazione penitenziaria, da sempre consapevole che la condizione delle madri detenute richieda una particolare attenzione, sin dall'anno 1976, al fine di dare attuazione alla normativa, ha autorizzato l'istituzione di asili nido presso gli istituti penitenziari destinati esclusivamente alle donne, situati a Pozzuoli, Roma Rebibbia, Trani, Perugia e Venezia.

Ha altresì autorizzato l'organizzazione di asili nido anche presso le sezioni femminili presenti negli istituti penitenziari destinati prevalentemente agli uomini, su richiesta delle Direzioni interessate (norme sulle detenute madri, www.ristretti.it).

Da quanto detto in queste pagine si evince una sorta di discriminazione tra il detenuto-padre e la detenuta-madre.

Tale forma di discriminazione deriva, a mio avviso dall'importanza secolare che si è data alla relazione madre-bambino fin dal concepimento, relegando la figura paterna in una posizione marginale. Le scienze psicologiche e sociali per molti anni hanno studiato l'interazione madre-figlio cercando di coglierne le più sottili sfumature, con la conseguenza che la letteratura su tale argomento è notevole.

Solo negli ultimi anni, con la trasformazione della società, e la modificazione delle famiglie e i ruoli ricoperti da ogni suo membro all'interno di tale sistema, si è iniziato a porre l'attenzione sulla figura paterna.

Le donne sono sempre più impegnate nel lavoro fuori casa, così che sempre più spesso si vedono uomini che collaborano con la moglie nell'espletamento dei lavori domestici. In alcuni casi si assiste anche ad un capovolgimento dei ruoli, dove la moglie lavora e il marito è "casalingo". A tal proposito è sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni sono sorte delle associazioni di uomini casalinghi.

La co-gestione della casa, comporta inoltre, che il marito condivida con la moglie la cura dei figli. Sono sempre di più gli uomini che senza vergogna e con grande naturalezza sono capaci di rivoltare abilmente nelle loro mani il neonato da cambiare, sono disponibili ad alternarsi con la madre al biberon o ad accorrere se il bimbo si sveglia di notte; sono sensibili e gentili e sono in grado di assolvere a tutte le funzioni di *maternage* con grande disinvoltura.

In virtù di questo nuovo scenario familiare venutosi a creare negli ultimi anni, sono state create delle leggi a tutela della maternità e della paternità, dove il padre, ad esempio ha diritto ad astenersi dal lavoro in caso di necessità, per la cura dei figli (*legge 53/2000 denominata "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città"*).

Inoltre, questo nuovo tipo di rapporto padre-figlio, crea nei padri un tipo di legame del tutto particolare nei confronti della prole, tanto che, in caso di separazione o divorzio che, oggigiorno sono sempre più frequenti, si assiste ad un numero sempre crescente di padri che si rivolge al tribunale per ottenere l'affido esclusivo dei figli o comunque rivendicano il loro diritto a non essere esclusi dalla vita e dall'educazione della prole, continuando a svolgere il proprio ruolo di padre.

A tal proposito la giurisprudenza segna una svolta definita "epocale" in materia di affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio; con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, in sostanza si afferma è: *" il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile non con uno ma con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi una fase patologica, con conseguente disgregazione del legame sentimentale e talvolta anche giuridico tra i genitori conviventi"*.

In conclusione, si può affermare che in questi ultimi anni si è assistito ad una trasformazione della nostra società e con essa la famiglia e i ruoli dei membri che la compongono. In modo particolare è cambiata la figura paterna, sono proliferate Associazioni di Padri Casalinghi, Associazioni di Padri Negati; le scienze psicologiche e sociali hanno iniziato a puntare i riflettori su questa figura fino ad oggi messa in secondo piano, arrivando a parlare di "Triangolo Primario" (madre, padre, bambino), ritenuto essenziale per il corretto sviluppo psico-fisico del bambino e la giurisprudenza ne ha preso atto varando una serie di leggi a riguardo.

Molto è stato fatto e molto si deve ancora fare, soprattutto per quanto riguarda i padri-detenuiti che nonostante si siano resi autori di un reato, ***continuano ad essere***

padri e devono essere facilitati nel continuare a svolgere il proprio ruolo anche dall'interno di un carcere.

PARTE PRIMA:

**RUOLO E FUNZIONE DEL PADRE NEL
TEMPO**

Cap. I

COME E' CAMBIATA LA FIGURA DEL PADRE FINO AI GIORNI NOSTRI

Come abbiamo già detto nella nota introduttiva, il ruolo e la funzione del padre col passare del tempo ha subito notevoli cambiamenti.

In passato la famiglia era prettamente patriarcale dove le caratteristiche del padre si basavano essenzialmente sul sostentamento economico e sull'autorità, con la conseguenza che il figlio vedeva nel padre una figura-guida, alla quale tendere al fine di diventare un "buon cittadino". Passare la maggior parte del tempo lontano da casa per andare a lavorare, giustificava il padre a delegare alla moglie i compiti di gestione della casa, di accudimento e crescita dei figli. Inoltre, prendersi cura di un bambino piccolo implica mettere in gioco la parte più intima, ed in alcuni casi più vulnerabile di sé stessi e questo contrasta con la virilità per cui un uomo si è sempre contraddistinto e con l'autorità che per secoli egli ha personificato.

Con l'avvento dell'industrializzazione e della tecnologizzazione e con tutta una serie di rivendicazioni femminili il quadro contemporaneo si presenta palesemente modificato. La donna è sempre più spesso fuori casa per lavoro e contribuisce al sostentamento economico della famiglia; di conseguenza, gli uomini, per forza di cose, collaborano con la moglie nella gestione della casa e sono sempre più presenti nell'educazione dei figli.

I padri, oggi, si dividono tra lavoro e cambio dei pannolini, alternandosi alla madre con grande naturalezza, tanto che vengono definiti i nuovi "mammi".

Dunque, si è passati da un rigido autoritarismo, dove ogni forma di intimità veniva bandita, a un padre moderno che riesce a percepire i bisogni e i desideri del figlio

facendoglieli esprimere; qualità, questa, che è stata sempre attribuita alla figura materna.

Il padre, passando più tempo a giocare e a dialogare con i figli riesce ad entrare in sintonia con loro forse anche con maggiore successo della madre.

In quest'ottica, il padre diventerebbe non solo un esempio a cui tendere, come accadeva in passato, ma anche un punto di riferimento un "salvagente" nei momenti di crisi e di paura del figlio; egli, sembra possedere quella capacità di "contenimento" e di espressione delle angosce dei figli che non gli è mai stata riconosciuta, perché considerata una prerogativa della madre.

Il padre, in altri termini, viene a configurarsi come una figura più completa rispetto alla madre, in quanto conserva parte delle caratteristiche che lo hanno contraddistinto in passato, le quali si amalgamano con quelle acquisite in questi ultimi anni.

Anche la sensibilissima antenna del cinema non ha mancato di registrare i mutamenti della figura paterna, creando alcuni esempi memorabili di padre materno; si pensi a *Mrs. Doubtfire*, che parla di un padre divorziato che si traveste da donna per stare con i suoi figli e da maschio inaffidabile si trasforma in una efficientissima tata. Inoltre abbiamo *Tre uomini e una culla* e *Un poliziotto alle elementari*. Infine ricorderemo il famoso *Alla ricerca di Nemo*, dove il prototipo della madre ansiosa si fa padre, in linea con le nuove paternità del terzo millennio.

La consapevolezza del nuovo ruolo assunto rispetto al passato da parte dei padri, ha fatto sì che in più contesti essi rivendicassero il loro diritto a continuare ad esercitare la loro funzione. Parlo dei casi di separazione o divorzio e delle situazioni in cui il padre è ristretto in carcere perché accusato di aver commesso un reato o si è reso colpevole di aver violato in qualche modo la legge.

Nel primo caso, abbiamo visto negli ultimi anni sempre più padri che si rivolgono al tribunale per l'affido esclusivo dei figli o comunque per evitare di essere completamente tagliati fuori dalla vita e dall'educazione della prole. A tale riguardo sono nate molte associazioni di padri separati, al fine di far sentire la propria voce e di far valere i propri diritti. Questo, perché se da una parte a molte donne ha fatto

piacere il cambiamento dell'uomo nei suoi confronti e in quello dei figli, nei casi di separazione o divorzio spesso le madri "strumentalizzano" i figli per vendicarsi del marito, che ritengono il responsabile della rottura del legame o semplicemente per avere maggiori vantaggi economici, ricattando il marito di non fargli vedere più i bambini o peggio ancora accusandolo in tribunale di maltrattamenti, abusi o incuria nei confronti della prole. Spesso tali accuse, si rivelano poi infondate.

Per cercare, da una parte, di ovviare a tali situazioni e dall'altra riconoscendo l'ormai indiscusso valore della presenza del padre per un sano sviluppo psico-fisico di un bambino, la nostra giurisprudenza ha varato la *legge 8 febbraio 2006, n. 54*, che in sostanza afferma: ***“ il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile non con uno ma con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi una fase patologica, con conseguente disgregazione del legame sentimentale e talvolta anche giuridico tra i genitori conviventi”***.

Tale legge contiene un principio fondamentale, quello della bi-genitorialità quale diritto del bambino anche e soprattutto nelle fasi di crisi a cui si può andare incontro, per cercare di continuare in maniera più serena possibile la sua vita.

Dunque, il diritto a mantenere un legame, il legame con i propri genitori, anche quando uno di loro in qualche modo, esce di scena.

Cosa dire allora quando colui che esce di scena lo fa non perché vuole andarsene, ma perché è ristretto in carcere per un periodo più o meno lungo?

La lontananza dai figli è una lontananza forzata, il figlio in questi casi non ha il diritto di mantenere la relazione con il proprio padre?

Un padre detenuto **rimane sempre un padre** a prescindere dal reato commesso.

Dando uno sguardo all'Ordinamento Penitenziario sono pochissime le leggi a tutela del rapporto padre-figlio e si parla di agevolazioni solo se la *madre è deceduta e non c'è possibilità di affidare ad altri la prole.*

Quando poi il padre ha perso la patria potestà per il reato commesso, le cose si complicano ancora di più, al padre è negato ogni contatto col figlio, anche se quest'ultimo è senza madre, perché deceduta.

A mio avviso in questo contesto, è come se si facesse un passo indietro o comunque non ci si fosse messo al passo con i tempi.

Il ruolo e le funzioni del padre sono molto cambiate con il passare del tempo; se ne riconosce l'importanza fin dal concepimento e la sua presenza è ritenuta necessaria per una serena crescita del bambino, anche nei momenti di maggior crisi della famiglia (non a caso sono state varate: la *legge 53/2000 denominata "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città* e la *legge 8 febbraio 2006, n. 54* per l'Affido Condiviso).

Forse l'Ordinamento Penitenziario dovrebbe tener conto di tutto questo e varare nuove disposizioni normative atte, al mantenimento della relazione padre-figlio, al fine da un lato, di evitare il rischio di recidiva del reo e dall'altra di prevenire la possibilità che il figlio in futuro possa diventare a sua volta un deviante.

Cap. II

L'IMPORTANZA DEL PADRE NELLE VARIE FASI DELLO SVILUPPO DEL BAMBINO

LE TEORIE PSICOANALITICHE

La psicoanalisi è sempre stata la disciplina che più di tutte ha studiato lo sviluppo della personalità di un bambino, dando notevole importanza alle esperienze da esso vissute fin dal suo concepimento.

In sintesi, illustrerò le teorie che più hanno messo in evidenza l'importanza della figura paterna per un corretto sviluppo psicologico del bambino e di conseguenza, di un positivo adattamento all'ambiente circostante.

Melanie Klein

Si pensi alla Klein con il suo scritto *Contributo alla psicogenesi degli stati maniaco depressivi* (1935), nel quale introduce un concetto del tutto nuovo che definisce *posizione depressiva* (dai quattro agli otto mesi). Ella dopo una lunga esperienza con i bambini si era convinta dell'importanza dei primi anni di vita per il futuro sviluppo dell'apparato psichico del bambino. Tale convinzione le proveniva dall'analisi degli adulti che le ha fatto capire l'importanza degli oggetti interni e dei modi in cui il bambino struttura gli oggetti che ha interiorizzato nei primi anni di vita (H. Segal, "Melanie Klein" pag. 72). Successivamente, nel 1946 in *Note su alcuni meccanismi schizoidi* chiarisce che esiste un'altra posizione che precede quella depressiva ed è la *posizione schizo-paranoide* (dalla nascita ai quattro mesi). Dunque, ella fa risalire l'importanza delle esperienze vissute da un bambino ad un periodo molto precoce.

Sigmund Freud

Freud, invece, pur ritenendo fondamentali le esperienze infantili per l'evolversi in maniera più o meno corretta della personalità di un bambino, attribuisce notevole importanza all'età compresa tra i tre e i cinque anni e precisamente all'insorgere del Complesso di Edipo. In questa fase, assume una posizione centrale la figura paterna, il quale fino a questa età occupava una posizione marginale rispetto alla madre in merito allo sviluppo psicologico del figlio.

Il Complesso di Edipo, è caratterizzato dall'amore del bambino (maschio) nei confronti della madre e che perciò vorrebbe tutta per sé. Di conseguenza, il padre è percepito come rivale e nei suoi confronti il bambino assume atteggiamenti ambivalenti, dove coesiste l'odio, derivante da questa rivalità e grande affetto che permette di mantenere costante l'identificazione del figlio con il proprio genitore.

Nella la femminuccia, invece, accade il contrario. Ella entrata nella fase fallica, si allontana dalla madre e si avvicina al padre e di conseguenza la madre diventa oggetto di gelosia e di rivalità. Con il tramonto del Complesso di Edipo, si ha la formazione del Super-Io e quindi del senso morale. Freud pertanto attribuisce notevole importanza a "come" viene superata questa fase per la formazione della personalità del bambino.

C.G. Jung

Anche nelle teorizzazioni di Jung, il padre assume un ruolo centrale nello sviluppo dell'infante.

Il padre rappresenta: il rapporto con il sesso maschile, importantissimo nel maschietto per il processo di identificazione; il logos, la figura paterna personifica l'intelletto, la pianificazione, la decisione, la razionalità; l'autorità, che porta il maschio a sottomettersi alle regole e la femmina ad avere fede nell'autorità; lo spirito e la guida.

D.W. Winnicott

Secondo Winnicott, un bambino per crescere e svilupparsi nel migliore dei modi, deve essere circondato da un ambiente “sufficientemente buono”.

La figura del padre, dunque, si presenta fin dal principio di notevole importanza.

Nella fase del concepimento fino ai tre anni, la funzione del padre risulta essere quella di “ambiente”, cioè di un contenitore all’interno del quale far esprimere alla madre e al figlio le proprie potenzialità.

Egli è presente in ogni momento, fin dal concepimento, prima nei confronti della madre e poi direttamente nei riguardi del figlio. La sua funzione si esplica all’inizio come sostegno nei confronti della madre, per permetterle di avere un rapporto esclusivo e di “fusione” nei confronti del figlio (caratterizzandosi dunque come ambiente stabile e rassicurante) e successivamente, come elemento “terzo”, che permette al bambino quel processo di separazione-individuazione dalla madre essenziale per il suo sviluppo. Verso i tre anni, il padre, diventa per il bambino addirittura più importante della madre. In questo periodo, il padre deve assicurare al figlio un ambiente che oltre ad essere stabile e rassicurante deve anche essere indistruttibile e nuovo. Infatti, il padre si configura come un dispensatore di nuovi stimoli, che permette al bambino una rilettura della realtà a lui già nota arricchita di nuovi elementi; questo permette al bambino di sviluppare la sua personalità.

Nella fase del Complesso Edipico (tre-cinque anni), il padre è il fulcro di sentimenti di conflittualità e rivalità (per il maschietto) e di amore (per la femminuccia).

Se tale fase è preceduta dalla formazione di un ambiente stabile, rassicurante ed indistruttibile, il bambino potrà odiare il padre sapendo di essere protetto da tale ambiente e che tale ambiente è capace di contenere la sua aggressività

Nella fase dell’adolescenza, il padre deve rappresentare come nell’infanzia un ambiente indistruttibile, fondamentale in questa fase per la costruzione della personalità del figlio. Indistruttibile, perché deve resistere ai continui e forti attacchi del figlio alle regole della famiglia e della società, ma, a differenza del passato deve

essere un ambiente in cui si può discutere, dove il padre accetta il confronto creando così nel figlio un senso di sicurezza interna e di autocontrollo.

APPROCCI SISTEMICO ED ECOLOGICO

(Ada Fonzi, “Manuale di Psicologia dello Sviluppo”, pag. 250-251)

Il ruolo paterno, l’attaccamento e l’affiliazione

Alcuni studiosi come Greenberg e Morris (1982), hanno osservato nei padri, alla nascita del bambino una sorta di “imprinting visivo” o di innamoramento immediato. Questo processo iniziale favorirebbe il nascere di un valido rapporto di **attaccamento** padre-bambino fin dal primo anno di vita (Venuti e Giusti, 1996).

Inoltre, è stata proposta una distinzione importante tra *competenza* ed *esecuzione* nel ruolo paterno (Parke e O’ Learly, 1975).

Anche se i padri esibiscono comportamenti di cura verso il piccolo in minore misura rispetto alle madri (basso livello di esecuzione), quando essi si occupano del bambino lo fanno in modo altrettanto adeguato (alto livello di competenza).

I padri, più delle madri preferiscono interagire con il figlio attraverso il gioco fisico, con contatti corporei molto stimolanti e ritmici, che determina nel bambino una maggiore reattività.

Il concetto di affiliazione si riferisce al legame tra genitore e bambino *quando il bambino è in uno stato di relativa tranquillità*.

Il concetto di attaccamento, invece, si riferisce al legame tra genitore e bambino *quando il bambino è in una condizione di stress, disagio e paura*.

Lamb, ha trovato che il bambino dirige l’attaccamento verso ambedue i genitori, ma con una preferenza verso la madre, mentre il comportamento di **affiliazione** è più sviluppato verso il padre.

Inoltre, quando un bambino si trova in una situazione di stress, se ha un attaccamento sicuro al padre, in sua presenza mostra maggiore interesse verso l’ estraneo.

E' possibile che il tipo di interazione "fisica" con il padre, centrata sul "piacere di rischio" possa rendere il piccolo più interessato alle situazioni nuove.

Un attaccamento sicuro nei confronti del padre, dunque, sviluppa nel bambino un senso di sicurezza che gli facilita i rapporti interpersonali e quindi l'ingresso nel mondo sociale.

L'ASSENZA DEL PADRE

Abbiamo fin qui discusso sul ruolo e le funzioni del padre e di come queste siano cambiate nell'arco degli anni.

Si è parlato dell'importanza della sua presenza fin dal concepimento di un bambino e per tutto l'arco della sua vita.

Ora vorrei porre l'attenzione sugli effetti della sua assenza.

Una ricerca svolta da Paolo Di Marco, nella sua tesi "*Assenza della figura paterna e valutazione di sé in età evolutiva*" (1997), ha stabilito che un bambino manchevole della figura paterna, è un bambino che ha scarsa fiducia in se stesso con conseguenti difficoltà nei rapporti interpersonali e nel gestire l'ambiente che lo circonda. Il suo atteggiamento nei confronti degli altri e della realtà circostante sarà caratterizzato da sentimenti di diffidenza e di paura.

Se il padre è colui che veicola e collega il bambino con il mondo esterno, attraverso stimoli nuovi, la sua assenza deprime di significato la realtà in cui il bambino è immerso; di conseguenza essa è "brutta", "cattiva".

La paura che il bambino mostra verso questa realtà "cattiva" è la stessa che prova verso la propria immagine che egli percepisce come "cattiva".

Tale immagine deriva dalla consapevolezza di non saper contenere le proprie spinte distruttive. Il bambino cerca di allontanare sempre di più l'immagine cattiva di sé da quella buona, non riuscendo mai ad indagare le proprie parti "oscure" e non arrivando di conseguenza ad una corretta integrazione delle varie parti di Sé.

Questo deriva dal fatto che mancando il padre, viene meno quell'ambiente che Winnicott definisce "indistruttibile", nei confronti del quale il bambino rivolge le sue spinte aggressive e distruttive e che nonostante tutto non crolla.

Il padre, quindi è colui che accoglie le spinte distruttive del figlio, le contiene, controllandole e insegna al bambino a conoscere questo lato oscuro di sé e a tollerarlo. Tutto ciò, comporta nel figlio l'accettazione di questa parte di sé stesso che gli appartiene e comincia a capire che esiste anche un'altra parte di sé che è invece buona e positiva.

PARTE SECONDA:
CARCERE E PATERNITA'

Cap. III

CARCERAZIONE e AFFETTIVITA' INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Riporto qui di seguito una ricerca svolta e pubblicata sul sito www.ristretti.it relativa all'Ordinamento Penitenziario e Affettività:

La normativa penitenziaria attribuisce al mantenimento delle relazioni affettive notevole importanza nel percorso di reinserimento sociale del reo, figurando come uno degli elementi del trattamento risocializzativo: per ciò che riguarda il trattamento inframurale, l'art.15 Ord.Penit. ("Elementi di trattamento") ne prescrive lo svolgimento *"avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia."*

Legge 26 luglio 1975, n.354. La riforma penitenziaria

I lavori dell'Assemblea Costituente relativi al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione svelano una diversa concezione della pena: secondo il dettato costituzionale *"le pene non possono consistere in trattamenti carcerari contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."*

La pena acquista quindi una valenza rieducativa ed è finalizzata al recupero del reo, il quale, nonostante la restrizione della libertà non perde i suoi diritti inviolabili (art. 2 Cost.).

Nel 1949, una commissione parlamentare d'inchiesta svolge un'indagine sulle condizioni dei reclusi negli istituti di pena e sui metodi utilizzati per mantenere l'ordine interno. Emerge, alla luce dei nuovi principi, la necessità di una revisione del regolamento carcerario del 1931, soprattutto con riferimento agli aspetti più afflittivi: vengono introdotte alcune modifiche relative alla riduzione di pena per i detenuti meritevoli e brevi licenze per gravi motivi familiari ed a fini rieducativi.

Il clima politicamente vivo degli anni '60 e le rivolte dei detenuti per le condizioni di invivibilità carceraria, hanno poi accelerato la corsa verso la più importante riforma penitenziaria del 1975.

Con la legge n. 354 – “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*” - può considerarsi il risultato legislativo della cd. “ideologia del trattamento” sviluppatasi agli inizi del XX secolo, in contrapposizione alla concezione prevalentemente retributiva della pena. Si avvia un processo di trasformazione che mira anche ad un “mutamento culturale”: il detenuto viene considerato per la prima volta come “persona”, dotata di bisogni ed esigenze specifiche.

Il recupero sociale del reo è così divenuto la finalità primaria dell’ordinamento penitenziario, dando attuazione allo stesso dettato costituzionale: a tal fine la riforma introduce il concetto di “individualizzazione” del trattamento penitenziario e risocializzativo, tenendo conto della personalità del soggetto recluso (art. 13 Ord.Penit.).

Il trattamento deve essere così, “*conforme ad umanità, tale da assicurare il rispetto della dignità della persona*” e tendere anche attraverso “*i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento delle persone detenute*”(art. 1 Ord. Penit. – “*Trattamento e rieducazione*”).

Ideologia risocializzativa e riduttivismo carcerario informano la riforma penitenziaria nei vari contenuti in cui la stessa si articola.

Una delle novità più significative è la considerazione dei **rapporti con la famiglia come elemento di trattamento.**

L’art. 28 Ord. Penit. (“Rapporti con la famiglia”) prescrive che particolare cura sia “*dedicata a mantenere, migliorare o stabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie*”; tale attività si articola in interventi trattamentali sia all’esterno presso i familiari, sia all’interno presso i detenuti e gli internati, oppure in

momenti ove entrambi partecipano, insieme agli operatori, ad attività volte ad un confronto, una mediazione familiare e sociale per risolvere difficoltà relazionali (si pensi all'attività di terapia nei gruppi di auto-aiuto per tossicodipendenti o alcooldipendenti).

La legge 10 ottobre 1986, n. 663 - Legge Gozzini - ha introdotto la forma di contatto più diretta che i detenuti possono avere con i loro familiari, permettendo l'uscita dalle strutture carcerarie attraverso le cd. *misure alternative alla detenzione* che, sostituendosi alla completa esecuzione della pena inframuraria, consentono al condannato di riconquistare una vita di relazione: ricordiamo in particolare l'istituto dei permessi premio, disciplinato dall'art. 30ter Ord. Penit.

Il tutto ha portato ad una maggior "flessibilizzazione" della pena, con la possibilità di modulare e graduare la stessa nel corso dell'esecuzione, in modo da favorire il processo rieducativo del detenuto. La legge penitenziaria, quindi, teoricamente garantisce il mantenimento e altresì il miglioramento delle relazioni affettive, quali fondamentali elementi di trattamento nel percorso di reinserimento delle persone detenute.

Le relazioni familiari e sociali nel regolamento penitenziario

I suddetti principi, hanno ispirato il Nuovo Regolamento di esecuzione della legge 354/1975, il D.P.R. 230/2000 il quale ha sostituito il vecchio regolamento (D.P.R. 431/1976): fondamentale resta il trattamento rieducativo consistente nell'offerta di interventi per sostenere gli interessi umani, culturali e professionali del detenuto, al fine di promuovere il mutamento delle condizioni e degli atteggiamenti personali, delle relazioni familiari e sociali che sono d'ostacolo ad una partecipazione sociale costruttiva (art. 1Reg. Esec. – "*Interventi di trattamento*").

In materia di colloqui e corrispondenza, epistolare e telefonica, sono state apportate varie modifiche ritenute opportune per la loro valenza trattamentale, in base alla considerazione che "un più frequente ed intenso contatto dei reclusi con le persone di riferimento all'esterno, particolarmente i familiari, può avere soltanto effetti positivi:

il rafforzamento o almeno il contrasto all'indebolimento delle relazioni con la famiglia, il contenimento dell'effetto di isolamento della persona prodotto dalla reclusione, la riduzione delle tensioni dei detenuti e internati all'interno degli istituti". Tuttavia, nonostante i propositi del legislatore, difficilmente gli obiettivi dichiarati corrispondono alla realtà carceraria.

L'art.18 Ord.Penit. ("*Colloqui, corrispondenza e informazione*") così prevede: "*i colloqui si svolgono in locali appositi, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia*"; data la rilevanza dei legami affettivi con i propri congiunti o conviventi, agli incontri familiari è riconosciuta particolare cura. La corrispondenza telefonica con gli stessi e, in casi particolari, con i terzi è autorizzata secondo le cautele e le modalità previste dal regolamento.

I Colloqui.

Il colloquio, per il detenuto che non può usufruire delle misure premiali, rappresenta l'unico momento di contatto con il proprio mondo relazionale, pur se, come già sottolineato, il più delle volte è causa di grande turbamento emotivo per le modalità e lo spazio in cui si svolge.

Il colloquio con i congiunti e i conviventi è autorizzato dal direttore del carcere e, soltanto se ricorrono ragionevoli motivi, anche con persone diverse (in numero non superiore a tre). Ogni persona viene sottoposta ad identificazione e controllo contro il rischio di un'eventuale introduzione di oggetti pericolosi o non ammessi; il colloquio si svolge sotto il controllo a vista non auditivo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, il quale in caso di disturbo, comportamenti scorretti o molesti, sospende l'incontro riferendone al direttore, che decide sulla esclusione.

Se inoltre, risulta che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto, la direzione lo segnala al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, ai sensi dell'art. 94Reg.Penit. ("*Assistenza alla famiglie*").

Il vecchio regolamento del '76 (art. 35), prevedeva che i colloqui si svolgessero in locali comuni muniti di mezzi divisorii; soltanto per speciali motivi, la direzione poteva consentire l'utilizzo di un locale distinto, ma sempre sotto il controllo a vista del

personale di custodia. Nel nuovo regolamento, invece, vi è un'inversione della regola: l'incontro avviene in locali interni senza più mezzi divisorii o in appositi spazi all'aperto; tali mezzi divisorii sono richiesti soltanto quando sussistano ragioni sanitarie o di sicurezza, ovvero in casi eccezionali (a dire il vero in alcune carceri è stato rimosso solo il vetro sovrastante il balcone, sicché la separazione di fatto rimane).

Il numero è aumentato a sei colloqui mensili ordinari, rispetto ai quattro precedenti, assorbendo quelli che erano considerati premiali (ne sono invece concessi solo quattro, ai detenuti e agli internati per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis Ord. Penit.

– *“Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”*). Ulteriori incontri, fuori dei suddetti limiti, possono essere concessi oltre che ai detenuti gravemente infermi e quando ricorrano particolari circostanze personali e familiari, anche in caso di prole di età inferiore a dieci anni. La durata del colloquio è rimasta invariata: un'ora, con l'eccezionale possibilità di prolungarlo se si tratta di congiunti o di conviventi, anche sino a due ore, quando risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella precedente settimana il detenuto non ha fruito di alcun colloquio, esigenze e organizzazione dell'istituto permettendo.

Infine, ove possibile, è favorito il colloquio nei giorni festivi per i reclusi che svolgono attività lavorativa durante i giorni feriali.

La corrispondenza telefonica

La direzione dell'istituto autorizza tale corrispondenza, a spese dell'interessato, sia con i congiunti e i conviventi, sia con persone diverse: rispetto al vecchio regolamento (art. 37), in tal caso non sono più necessarie ragioni d'urgenza, bastando la sussistenza di ragionevoli e verificati motivi.

È stato aumentato il numero e la durata delle telefonate, disponendone la cadenza settimanale a prescindere dalla mancata effettuazione del colloquio: il regolamento del '76 prevedeva infatti, una telefonata ai famigliari ogni quindici giorni, di sei minuti ciascuna, solo quando i detenuti non avessero usufruito dei colloqui, salvo deroga in caso di particolari e seri motivi.

L'art. 39 Reg. Esec., viceversa, consente in ogni caso la corrispondenza telefonica una volta alla settimana (due volte al mese per i detenuti o internati per uno dei delitti previsti dall'art. 4bis Ord. Penit.), della durata massima di dieci minuti, salvo deroga oltre che per motivi d'urgenza e di particolare rilevanza, anche per comunicare con prole di età inferiore a dieci anni o in caso di trasferimento del detenuto. Invariata resta la richiesta scritta all'autorità competente con l'indicazione del numero di telefono richiesto, delle persone con cui corrispondere, dei motivi dell'istanza in caso di deroga al limite suddetto o di corrispondenza con persone diverse da congiunti e conviventi. Le conversazioni possono essere ascoltate e registrate, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'art. 38 Reg.Esec. Consentite sono inoltre le telefonate provenienti dall'esterno.

La corrispondenza epistolare

L'amministrazione penitenziaria per incentivare questo tipo di rapporto con l'esterno, pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono privi, "gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza". In generale la disciplina del vecchio regolamento è stata confermata dal D.P.R. 230, salvo l'eccezione della previsione della possibilità di ricezione di fax da parte dei reclusi.

Secondo l'art. 38 Reg.Esec., la corrispondenza in arrivo e in partenza, è sottoposta ad ispezione per rilevare l'eventuale "*presenza di valori o altri oggetti non consentiti*"; essa deve essere eseguita, tuttavia, con modalità che garantiscano l'assenza di controlli sullo scritto. La legge penitenziaria ha infatti abolito la censura preventiva generalizzata, prevista nel regolamento del '31. In ogni caso, la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza avviene previo provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che deve essere emanato in relazione ai singoli condannati o internati (art. 18, c. 7 Ord.Penit.).

Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento: art.61 Reg.Esec.

L'analisi di questo articolo merita particolare attenzione oltre che per i suoi contenuti, per le vicende che ne hanno accompagnato la stesura.

Esso dispone l'organizzazione di programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti con le famiglie, concertata tra direzione carceraria e servizi sociali. Cura specifica è dedicata ad affrontare la crisi che segue all'allontanamento del detenuto dal nucleo familiare, a mantenere un valido rapporto coi figli, soprattutto se minori, a preparare la famiglia e il recluso stesso al rientro nel contesto sociale.

Rispetto al vecchio regolamento (art. 58), il D.P.R. 230/2000 ha introdotto nel comma 2 alle lettere a) e b) alcune concessioni, le quali valorizzano l'applicazione dell'art. 28 Ord. Penit. e la cui logica si ricava dalla stessa rubrica dell'art. "Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento"; secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione - le quali confermino la partecipazione del detenuto alle attività trattamentali e il loro regolare svolgimento - il direttore dell'istituto può autorizzare:

- a) un accesso più ampio ai colloqui, oltre quelli previsti dall'art. 37 Reg.Esec., finalizzato alla favorevole ricostruzione delle relazioni familiari;
- b) la visita delle persone ammesse ai colloqui, con la possibilità di trascorrere parte della giornata in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, salve le modalità previste dall'art. 18 Ord.Penit.

Le attività trattamentali hanno la finalità di dare spazio alla volontà e capacità di socializzazione, agevolando lo sviluppo della persona attraverso il contatto con l'ambiente esterno: il senso del trattamento, della sua "progressione" è proprio quello di sostenere, stimolare il soggetto affinché le relazioni familiari continuino a costituire una risorsa insostituibile, ai sensi dell'art. 15 Ord.Penit.

L'esercizio dell'affettività e il parere contrario del Consiglio di Stato

La bozza del regolamento di esecuzione presentava in realtà un' ulteriore, profonda innovazione ovvero il tentativo di risolvere finalmente il problema dell'affettività: gli ex direttori del D.A.P. (Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria), Michele Coiro e Alessandro Margara, nonché l'allora sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone, proposero e sostennero con energia e speranza, il riconoscimento del diritto all'affettività quale elemento di trattamento, attraverso la predisposizione di appositi spazi interni, tali da consentire al detenuto incontri completi con il proprio nucleo familiare, senza un controllo visivo e auditivo. Ciò avrebbe facilitato il mantenimento dei rapporti con modalità diverse dal colloquio, ossia mediante visite e permessi "interni", in un ambiente idoneo alla ricostituzione pur temporanea di un clima da condividere nell'intimo con i propri cari, non solo per preparare e consumare insieme un pasto, ma altresì per poter esprimere i naturali gesti d'affetto.

Durante l'audizione alla 2° Commissione della Camera dei deputati in ordine al citato regolamento, Margara sostenne il desiderio di voler *"tener assieme cose che possono apparire impossibili, ma non debbono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di affittivo oltre la perdita della libertà"*.

Oltre alle innovazioni già descritte, l'art. 61 contemplava infatti, alla lettera c) del comma 2, la possibilità da parte della direzione del carcere di *"autorizzare i condannati e gli internati a trascorrere un periodo di tempo fino a ventiquattro ore continuative con le persone indicate alla lettera b) in apposite unità abitative, da realizzare all'interno degli istituti; il personale della polizia penitenziaria effettua la sorveglianza esterna di tali unità abitative, con la possibilità di effettuare controlli o interventi all'interno se si verificano situazioni che lo richiedono"*; in aggiunta il comma 3 prevedeva che *"le autorizzazioni di cui alla lettera c) del comma 2 possono essere concesse se la pena detentiva ha durata maggiore di sei mesi e non possono superare complessivamente il numero di dodici l'anno"*.

Tale progetto fu riconosciuto legittimo dall'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, ma non ottenne l'approvazione del Consiglio di Stato.

In particolare, il parere negativo – n. 6/2000 – venne articolato con due obiezioni specifiche:

- a) il “forte divario fra il modello trattamentale teorico” del nuovo regolamento penitenziario e l’inadeguatezza del carcere reale;
- b) la necessità di un passaggio legislativo per l’introduzione delle norme a favore del diritto all’affettività. Una scelta da non poter legittimamente effettuare in sede regolamentare attuativa ed esecutiva. Non è stato possibile, con norma regolamentare, introdurre la possibilità di incontri di detenuti e internati con i propri congiunti in unità abitative al di fuori del controllo visivo del personale, poiché tale forma di controllo è stabilita, sia pure in generale, da disposizione di rango primario.

Sarebbe stata quindi necessaria una legge, che riconoscesse tali incontri come permessi interni concessi dal direttore del carcere; in sua assenza, il Consiglio di Stato considerò gli stessi alla stregua degli altri colloqui, richiamando di conseguenza l’obbligo del controllo visivo, ai sensi dell’art. 18 comma 2 Ord.Penit. Il fatto che il progetto ne chiedesse esplicitamente l’esclusione, costituì la causa del suo rigetto.

Non è stato possibile, pertanto, l’avvio sperimentale di quella che, in altri paesi europei, è già da tempo una realtà consolidata: i detenuti possono scontare la pena in un luogo vicino alla residenza della famiglia e hanno diritto a incontri intimi in appositi locali, anche sulla base della risoluzione dell’Unione Europea (18 dicembre 1998) sulle condizioni carcerarie, secondo la quale è importante tener conto dell’“ambiente familiare” dei condannati.

Proposte di legge modificative dell'ordinamento penitenziario in materia di relazioni affettive

In materia di trattamento penitenziario, al fine di mantenere e migliorare i rapporti affettivi dei detenuti si sono distinte negli ultimi anni due proposte di legge, volte a consentire incontri più frequenti con la famiglia e la possibilità di intrattenere relazioni più intime con il coniuge o il convivente.

Le richieste di modifica miravano oltre all'ampliamento dei permessi, soprattutto alla realizzazione all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei o di apposite aree per la fruibilità delle normali relazioni affettive al fine di un recupero sostanziale del legame con il contesto familiare e sociale. Entrambe le proposte, tuttavia non hanno avuto alcun seguito in quanto gli sforzi per migliorare il sistema carcerario si sono indirizzati dapprima sulla legge Simeoni-Saraceni e poi sul nuovo Regolamento Penitenziario: riforme importanti che però non hanno affrontato il problema della negazione del diritto all'esercizio dell'affettività e della sessualità.

La proposta di legge Folena

Proposta di legge n. 1503, d'iniziativa del deputato On. Folena (Serafini, Bonito, Olivieri, Cesetti, Saraceni, Lucidi, Siniscalchi, Schietroma, Carboni, Altea, Parrelli) presentata il 13 giugno 1996: *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento penitenziario*.

Art. 1

1. All'art.5 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (“Caratteristiche degli edifici penitenziari”), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni strettamente personali ed affettive”.

Art. 2

1. Dopo l'art. 28 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (“Rapporti con la famiglia”), è inserito il seguente:

“Art. 28-bis. – (“Visite al detenuto”). – 1. Al fine di consolidare i rapporti affettivi con la famiglia, oltre ai colloqui previsti dall’art. 18 Ord.Penit. e dall’art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, il detenuto ha diritto a godere di una visita al mese, della durata non inferiore alle quattro ore consecutive, con il proprio coniuge o convivente, nei locali adatti e senza alcun controllo visivo”.

Art. 3

1. Dopo l’art. 28-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art. 2 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 28-ter. – (“Calendario delle visite”). – 1. I detenuti hanno altresì diritto a trascorrere la terza domenica di ogni mese, a partire dalle ore 14:00, con la famiglia nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza.

2. Qualora, per il numero elevato di detenuti o per ragioni di sicurezza, non sia possibile garantire a ciascun detenuto od internato il diritto di cui al comma 1, la direzione del carcere predispone un apposito calendario utilizzando il sistema delle rotazioni”.

Art. 4

1. Dopo l’art. 30-ter della l. 26 luglio 1975, n. 354 (“Permessi premio”), introdotto dall’art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

“Art. 30-quater. – (“Permessi per visite ai familiari o conviventi”). – 1. Al detenuto in espiazione di pena che abbia manifestato una particolare intensità di rapporti con la famiglia, ed in particolare con il coniuge, con il convivente o con i famigliari, il giudice di sorveglianza può concedere un permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione”.

Art.5

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono integrati gli artt. 35 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, nel senso di prevedere, rispettivamente, che i coniugi e i conviventi che siano entrambi detenuti hanno diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore di colloquio mensili, e che per il detenuto od internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i propri familiari residenti all'estero, la durata della conversazione telefonica è pari a sei minuti di effettiva conversazione per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

La proposta di legge Pisapia

Proposta di legge n. 3331, d'iniziativa del deputato Pisapia, presentata il 28 febbraio 1997: *Modifiche dell'ordinamento penitenziario in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti.*

Art. 1

1. All'art. 28 della l. 26 luglio 1975, n. 354 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.

Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni personali ed affettive”.

Art. 2

1. Dopo l'art. 28 della l. 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
“Art. 28-bis – (“Incontri con la famiglia”). – “I detenuti hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso la case di reclusione”.

Art. 3

1. All'art.30-ter della l. 26 luglio 1975, n.354 introdotto dall'art.9 della legge 10 ottobre 1986, n.663, è aggiunto in fine il seguente comma:

“8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 ed abbiano dato prova di partecipazione all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare.”

Art. 4

1. I detenuti o gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri famigliari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni;

la durata della corrispondenza telefonica è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

Riconoscere alle persone detenute il diritto alla sessualità e all'affettività in carcere con i loro familiari, come già avviene in molti altri paesi europei (Svizzera, Spagna, Olanda, Svezia, etc.), permetterebbe quindi di agevolare il reinserimento nella famiglia e nella società attraverso la valorizzazione dei legami personali.

Proposta di legge n. 3020, d'iniziativa dei deputati Boato, Ruggieri, presentata il 12 luglio 2002: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di “affettività in carcere”.

Art.1

Alla rubrica dell'art. 28 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (“Rapporti con la famiglia”), sono aggiunte in fine le parole: “e diritto all'affettività”.

All'art. 28 della l. 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tal fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo senza controlli visivi e auditivi”.

Tale disposizione ha lo scopo di riconoscere pari dignità a qualsiasi rapporto affettivo, lasciando ampio spazio alla definizione della sua natura: le visite possono avvenire con qualsiasi persona (familiare, convivente, amico) che abbia già effettuato i colloqui ordinari, in assenza dei controlli suddetti al fine di garantire l’assoluta riservatezza dell’incontro.

Art. 2

All’art. 30 della l. 26 luglio 1975, n. 354, relativo ai permessi di necessità, il secondo comma (“Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità”), è sostituito dal seguente:

“Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza”.

Dopo l’entrata in vigore di tale articolo, introdotto dall’art. 9 della l. 663/86, la Magistratura di Sorveglianza ha mantenuto un’interpretazione rigida e restrittiva dello stesso, facendo riferimento ai soli eventi luttuosi o allo stato di salute precario dei familiari, in caso di gravi malattie.

La modifica, viceversa, elimina il presupposto dell’eccezionalità e della gravità: anche gli eventi non traumatici infatti, possono avere “particolare rilevanza” nella vita di una famiglia e rappresentano una buona ragione perché il detenuto vi partecipi.

Art. 3

All’art. 30-ter della l. 26 luglio, n. 354 (“Permessi premio”) introdotto dall’art. 9 della l. 10 ottobre 1986, n. 663 è aggiunto in fine il seguente comma:

“Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1 (pari a quindici giorni fino ad un massimo complessivo per anno di quarantacinque giorni,

al fine di “coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro”), *un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi*”, nel senso ampio del termine. Il tempo del permesso può essere trascorso con qualsiasi persona con cui vi sia un legame affettivo.

Art. 4

All’art. 18 della l. 26 luglio 1975, n. 354 il quinto comma (“Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento”) è sostituito dal seguente:

“Per ciascun colloquio non effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di quindici minuti. La telefonata può essere effettuata con costo a carico del destinatario”.

Si tratta di una possibilità preziosa per i detenuti che non possono avere colloqui ordinari, ad esempio perché familiari ed amici abitano lontano dal luogo di detenzione. Fuori della previsione dei “casi particolari”, è prevista la possibilità di sostituire i colloqui non effettuati con telefonate non solo alla propria famiglia, ma a tutte le persone con cui vi sia un rapporto affettivo (Tesi: “Ordinamento Penitenziario e Affettività” Cap. I, www.ristretti.it)

Molte iniziative, dunque, sono state intraprese per affinché possa essere riconosciuto al detenuto il diritto all'affettività, intesa in senso più generale, anche se nella realtà poco si è riuscito ad attuare; ancor meno si è fatto se non a livello sperimentale per tutelare il *Diritto alla Paternità*.

Paternità e detenzione: qualche dato può aiutare a comprendere il fenomeno e le possibili ricadute all'interno e all'esterno di un istituto penitenziario.

Sappiamo che il 95% della popolazione carceraria in Italia è costituito da uomini e che su un totale di 56.403 detenuti, ben 30.584, cioè il 54%, ha un'età compresa tra i 25 e i 39 anni. Questa è l'età nella quale statisticamente è più probabile avere un'esperienza genitoriale e i figli in genere sono ancora minorenni. Volendo inserire anche la fascia d'età che comprende i detenuti dai 40 ai 49 anni, vista la tendenza in atto nella nostra società ad una paternità più tardiva, il numero dei soggetti coinvolti cresce e passa a 37.761 unità cioè il 67% della popolazione detenuta. I dati nazionali a disposizione mostrano che il 37% dei detenuti ha almeno un figlio.

Per comprendere gli effetti che la restrizione può determinare anche in chi non è autore diretto di un reato va affiancato, al dato della paternità in detenzione, quello dei figli dei detenuti.

In Italia si stima che ci siano 43 mila bambini separati da un genitore detenuto e si considera che ci sia il 30% di rischio di criminalità intergenerazionale.

Il tema della famiglia è molto sentito sia dalla persona detenuta che dai suoi familiari. Per chi è ristretto questi assumono un ruolo rilevante anche se all'esterno avevano avuto un ruolo residuale. La detenzione, inoltre, può incidere sulla dimensione familiare e sulla stabilità dei rapporti affettivi fino a produrre situazioni di allontanamento o di interruzione drastica dei rapporti.

Viene a determinarsi una separazione forzata tra la vita del genitore e quella dei figli, che può influire in modo determinante nel loro rapporto. Si perde la possibilità di decidere come e quando coltivare i rapporti con i propri cari e si concretizza il problema oggettivo di avere continui e regolari contatti con i familiari. Per molti padri "separarsi dai figli significa non solo una separazione ma una vera e propria

sparizione, e questo è particolarmente rilevante per i detenuti padri. E non solo dal figlio, ma dalla rete sociale di riferimento, la scuola, i servizi sociali e tutti i soggetti coinvolti nella sua storia genitoriale”.

Bouregba sostiene che *un detenuto che ha conservato i legami familiari rischia in percentuale tre volte meno la recidività rispetto a un detenuto i cui legami familiari si sono spezzati*. Alcuni studi americani hanno dimostrato inoltre come una buona relazione tra i genitori detenuti e figli sia fondamentale per ridurre la tendenza di questi ultimi a delinquere.

Per prevenire gli effetti di esclusione sociale dovuti alla detenzione è importante lo sforzo congiunto di tutti gli operatori penitenziari per sostenere i padri detenuti a recuperare le risorse necessarie ad attivare un cambiamento più ampio; rivedere in modo critico le proprie scelte delinquenziali, aiutandoli a comprendere fino in fondo gli effetti che queste hanno sui figli; assumere responsabilmente il proprio ruolo paterno, comprendendo le esigenze affettive ed educative dei figli per potersi attivare positivamente con le risorse personali e materiali che si hanno a disposizione.

Il tema della paternità in detenzione richiede un intervento integrato tra i servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e i servizi sociali del territorio poiché coinvolge contestualmente più soggetti come l'autore del reato, la sua famiglia e i suoi figli.

Così prevede la Legge regionale 14 febbraio 2005 n° 8 della Regione Lombardia che all'art. 6 (Attività di assistenza alle famiglie) dispone di prestare “particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori” progettando ed attuando interventi intra ed extra murari d'intesa con i servizi dell'Amministrazione Penitenziaria (L. Galletti, G. Longo; Rivista “Le Due Città, 2005).

INIZIATIVE INTERNAZIONALI

(da www.ristretti.it)

Sull'assunto che l'infanzia di un individuo, nonché i legami affettivi coltivati nell'ambiente familiare e sociale svolgano un ruolo insostituibile per lo sviluppo armonioso ed equilibrato del bambino, condizionando la sua futura vita di adulto, viene sancito sia a livello internazionale che comunitario il diritto al recupero e al mantenimento della relazione spezzata dall'esperienza carceraria, tra i genitori detenuti e i propri figli.

Ai sensi dell'art. 9 della Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176, *“gli Stati rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolari rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”*.

La Carta Europea dei Diritti del Fanciullo (1992) così stabilisce: *“Ogni fanciullo i cui genitori, o uno di essi, si trovino a scontare una pena detentiva, deve poter mantenere con essi gli adeguati contatti; i fanciulli in tenera età che convivono con la madre nelle carceri devono potersi avvalere di infrastrutture e cure adeguate”* (art. 8. 15). Nell'affrontare le responsabilità dei genitori con riferimento alle loro vicende processuali, non va tuttavia dimenticato che i figli sono innocenti e come tali vanno considerati e trattati.

Il mantenimento di questo legame consente al bambino di costruire la sua identità e di intessere relazioni positive. Essa costituisce inoltre una risorsa socializzante eccezionale per il genitore che si trova in carcere: **un figlio può essere fonte di nuove risorse affettive, di disponibilità al cambiamento e all'assunzione di responsabilità.**

Tale relazione va quindi riconosciuta quale diritto fondamentale del bambino e quale diritto-dovere del genitore, affinché il suo allontanamento dovuto allo stato detentivo non porti ad una rottura che comprometterebbe lo sviluppo affettivo, cognitivo e

sociale del figlio: è indispensabile garantire al bambino la continuità dei rapporti con i propri affetti perché egli non può crescere senza una relazione parentale fondante.

Tuttavia, la realtà del carcere è molto diversa.

In quanto Istituzione Totale, esso evidenzia le difficoltà della realizzazione degli obiettivi suddetti. Come abbiamo già rilevato, la detenzione costituisce spesso un fattore fortemente disadattivo a carico dei figli, soprattutto per coloro che vivono in famiglie socialmente isolate e disgregate (pensiamo, in particolare, alle famiglie immigrate).

In realtà, la carcerazione di un genitore comporta il più delle volte la sua “sparizione”, corrispondendo ad un vero e proprio lutto per il bambino e causandone il disorientamento, la perdita dell’equilibrio psichico e il pregiudizio per la sua stessa identità personale.

Secondo una ricerca francese, in Europa vi sono 800.000 bambini di genitori detenuti, dei quali 43.000 sono italiani e il 30 % ha un destino di carcere assicurato.

Sui figli, infatti, si riflettono spesso gli effetti più gravi della detenzione dei genitori: essi sono costretti a vivere durante la fase evolutiva una situazione altamente traumatizzante che può provocare carenze nello sviluppo psico-sociale, manifestazioni di irrequietezza o di aggressività sul piano comportamentale, disadattamento scolastico e lavorativo, talvolta anche condotte devianti.

Tali dati provano lo stato di abbandono delle famiglie che vivono sulla pelle l’esperienza della detenzione.

Secondo un’inchiesta della rivista “Terre di mezzo”, sino al 2001 a Milano il 35,4 % dei detenuti ha avuto o ha un parente in carcere. Del 22 % che ha attualmente un familiare recluso, il 43,1 % ha un congiunto nello stesso carcere, mentre il 42,1 % in un altro carcere.

Tutto questo significa che intere famiglie sono in carcere.

Fondamentale diviene in tale panorama l'attività di associazioni nate in Italia sull'esempio delle esperienze europee, in particolare francese. Essa va apprezzata anche in una prospettiva di prevenzione sociale per tentare di interrompere un destino di carcere che il più delle volte pare ripetersi inesorabilmente.

La separazione come trauma

Secondo Alain Bouregba , in generale l'evento della separazione rappresenta una fase fondamentale nel percorso di individualizzazione della persona, in quanto contribuisce a formarne la personalità. Essa favorisce la simbolizzazione dei propri legami affettivi: una volta interiorizzati, è possibile tollerare la separazione dagli stessi e sopportarne l'allontanamento.

Tuttavia, se intesa nel senso di una rottura dei rapporti, può configurare un vero e proprio trauma: in tal caso, invece che stimolare lo sviluppo psicologico del bambino, lo ostacola con conseguenze spesso disastrose. Sostenere il legame con il genitore detenuto, ovvero lavorare per prevenire la sua rottura contribuisce a salvaguardare la capacità interna del bambino di allontanarsi dal genitore senza perderlo, ovvero di separarsene a livello psichico in modo non traumatico, grazie alla sua capacità di rappresentarsi separatamente.

Il comportamento umano è determinato dal modo in cui un soggetto si rappresenta un dato evento: se questo non può essere interpretato, se non è possibile attribuirgli un significato, allora le strutture psichiche interne di rappresentazione vengono sconvolte provocando un trauma, il quale impedisce di restituire al soggetto l'immagine elaborata, simbolizzata del suo vissuto.

In questo senso, nel contesto della separazione dovuta alla detenzione di un genitore, fondamentale è la sua capacità di rassicurare, sostenere con la propria presenza le debolezze della struttura psichica interna del bambino. Diversamente le angosce e le paure si depositeranno durevolmente nel suo inconscio.

La precoce separazione costituisce così un trauma ove sia accompagnata da silenzi, omissioni, menzogne su quanto sta vivendo il genitore del bambino: è indispensabile al contrario, parlare con lui per mantenere viva la presenza della madre o del padre lontani; la “parola” infatti, gli consente di maturare e di rappresentarsi l’esperienza del genitore, la sua simbolizzazione. Sostenere questa relazione, significa pertanto evitare di nascondere la verità sulla condizione del genitore detenuto, dire con tutta la delicatezza possibile, dove si trova, per quale motivo, quanto starà via.

La mancata conoscenza della verità, rischia di provocare ulteriori ansie, alimentando fantasie e paure che turbano il sereno sviluppo della personalità.

Se la separazione si accompagna alla “sparizione” del genitore, non potendo conservarne l’immagine con le parole o con un simbolo, il bambino tenderà a farlo con l’immaginazione, ingrandendolo sino a deificarlo o demonizzarlo, conservandone un’immagine immatura e non suscettibile di evoluzione.

Il fenomeno di sparizione è particolarmente rilevante per i padri detenuti: essi non si allontanano solo dal figlio, ma anche dalla rete sociale di riferimento, come la scuola, i servizi sociali, tutti i soggetti coinvolti nella sua storia genitoriale . Questo comporta per il bambino la perdita di punti di riferimento, di radici, di storia personale, nonché in taluni casi, l’emarginazione e alla discriminazione sociale che può portare a ripetere lo stesso percorso di carcere.

Quando il genitore detenuto è la madre, la situazione è davvero drammatica.

Le donne tendono infatti, in casi frequenti, a seguire il destino carcerario del partner: secondo l’inchiesta di Terre di Mezzo, ben il 75% delle detenute intervistate aventi un parente in carcere, condivide la pena con il coniuge. In altri casi si tratta di ragazze madri o separate, in condizioni economiche precarie. I figli si trovano in tali casi, praticamente senza genitori.

Proprio in questo contesto, dopo un’attività di ricerca e intervento nei diversi paesi dell’unione europea attraverso conferenze, giornate studio, visite nelle carceri al fine di sensibilizzare sul problema dell’affettività, è nata EUROCHIPS (European Committee for Children of Imprisoned Parents): un’organizzazione a rete europea con

sede a Parigi, fondata nel 2000 dal Relais Enfants Parents e dalla Federazione dei Relais con il sostegno della Fondazione olandese Bernard van Leer, che finanzia i programmi per i bambini in 40 paesi nel mondo; l'obiettivo principale è lavorare per approfondire la conoscenza del problema dei bambini separati dai genitori detenuti: a tal proposito, promuove iniziative e lo scambio di idee a livello nazionale ed europeo, offre un collegamento tra le realtà impegnate nel campo, al fine di creare un centro di ricerca e documentazione per raccogliere e coordinare l'informazione, per capire l'impatto dell'incarcerazione del genitore sullo sviluppo del bambino e l'incidenza nel determinarne l'affidamento in istituto, nonché sul deterioramento dei legami familiari e le ripercussioni sulla recidività. Affronta i bisogni specifici dei bambini, per favorire il mantenimento del legame con il genitore recluso. Attualmente è presente oltre che in Italia (attraverso Bambini senza sbarre), in Francia, in Belgio, in Gran Bretagna e in Olanda.

Oltre alla già citata attività promossa in Francia dal Relais Enfants Parents, anche in altri paesi si distinguono interessanti iniziative. I bambini sono spesso testimoni dell'arresto del genitore e del conseguente allontanamento, tuttavia, i funzionari di polizia sono raramente informati sulla condotta da tenere: in Olanda è stata promossa la "Squadra d'emergenza di Amsterdam" composta da cinque membri che al momento del distacco contatta le varie istituzioni di aiuto all'infanzia e incarica l'organizzazione interessata di occuparsi del bambino nei giorni immediatamente seguenti.

In Inghilterra nell'istituto "Halloway Prison" le visite sono consentite durante tutto l'arco della giornata; inoltre è prevista la possibilità per le madri detenute di nuotare insieme ai propri figli in una piscina all'interno del carcere, in base alla considerazione che l'acqua favorisce un contatto intimo non verbale, una comunicazione che allevia e rasserena il bambino.

In Scozia, i genitori detenuti possono farsi fotografare in abiti civili durante le festività natalizie e per il compleanno dei figli, per poi spedire agli stessi le loro foto.

L'organizzazione EUROCHIPS ha l'obiettivo di promuovere dinanzi agli Stati membri dell'Unione Europea una serie di raccomandazioni, al fine di delineare un progetto comune che affronti le necessità dei bambini di genitori detenuti:

- migliorare l'accoglienza all'interno delle carceri con la costruzione di spazi attrezzati e adatti all'infanzia;
- favorire la comunicazione tra il bambino e il genitore, sollecitando gli Stati ad impegnarsi nel finanziamento dei programmi di sostegno specifico alla relazione ad alla comunicazione; favorire tale legame a livello comunitario e secondo le possibilità offerte dal sistema giuridico e su richiesta del detenuto, fornire carte telefoniche ed ogni altro mezzo utile per consentire i contatti tra genitori extracomunitari e i loro figli residenti nei loro paesi di origine;
- dare la possibilità ai detenuti di esercitare le loro responsabilità parentali permettendo loro, quando è compatibile con il sistema giuridico, di effettuare la pena all'esterno del carcere per mantenere i legami familiari; favorire il sistema progressivo dell'esecuzione della pena affinché la responsabilità parentale possa esercitarsi, nonché ogni misura che
- individualizzi la pena;
- migliorare le competenze dei professionisti;
- evitare le rotture dei legami familiari.

I sentimenti di deprivazione crescente, di abbandono e di rifiuto, comuni a molti figli di detenuti, sono accentuati dalle pessime condizioni nelle quali vengono effettuati i colloqui in carcere, spesso concepiti senza tener conto della delicata sensibilità infantile.

Si è distinta, nello sforzo di migliorare tale situazione, l'associazione *Relais Enfants Parents*.

L'esperienza francese: *Relais Enfants Parents*

In Francia sin dal 1985 opera il *Relais Enfants Parents*: attraverso una federazione di 15 associazioni regionali (su 22 regioni) opera in generale per aiutare i bambini a riannodare la relazione con i loro genitori, da cui sono stati separati a causa della malattia, della tossicodipendenza, di ogni altro genere di disagio, ed in particolare a causa della detenzione. A tal proposito ciò che si offre è un sostegno psico-affettivo sino a quando i figli compiono 15 anni, atto a mantenere il legame in modo che la separazione non sia vissuta come un abbandono. Il Relais è formato da 600 volontari qualificati, diretti da 70 professionisti che intervengono in 48 carceri francesi (più di un quarto degli istituti di pena).

Le diverse equìpe di volontari svolgono un ruolo di mediatori in situazioni in cui le relazioni sono compromesse da conflitti tra il genitore detenuto con l'altro non detenuto, con l'istituzione cui è affidato il bambino, con il figlio stesso o tra il genitore imputato e le autorità giudiziarie.

I legami familiari e soprattutto quelli che coinvolgono i bambini non possono essere strumentalizzati dalle politiche penali: proprio per questo, il Relais – che significa “staffetta” di affetti – contribuisce a ridurre gli effetti dell'emarginazione sociale carceraria.

La Federazione vive di autofinanziamento o grazie all'aiuto di privati: l'amministrazione penitenziaria non da alcun sostegno economico, ma collabora nonostante l'ostilità iniziale, consentendo di accedere agli istituti conscia dei buoni risultati ottenuti: il detenuto che mantiene i legami affettivi è più sereno, si inserisce più facilmente nella società e ne trae beneficio anche il comportamento carcerario (il rischio di recidiva è in percentuale tre volte inferiore).

Attività

Concretamente il lavoro dell'organizzazione, si articola nei seguenti interventi:

- 1) accompagnamento dei bambini in carcere e sostegno, anche attraverso una consulenza psicologica specializzata, per facilitare il colloquio con il genitore;

- 2) preparazione dello spazio per il colloquio in modo da rendere i locali più gradevoli e meno traumatizzanti;
- 3) organizzazione di laboratori dove madri e padri, riuniti in gruppo possano parlare delle loro difficoltà a mantenere vivi i legami familiari;
- 4) iniziative volte a favorire i rapporti affettivi dei detenuti stranieri, in considerazione del fatto che la lontananza aggrava ulteriormente le difficoltà relative al loro mantenimento. Nelle carceri francesi quindi, si stanno attivando nuove modalità di comunicazione con i familiari attraverso l'utilizzo di Internet: un servizio più economico rispetto ai costi delle telefonate all'estero, e che offre l'opportunità di poter vedere anche il viso dei propri cari applicando un monitor al computer. Le madri detenute nell'ambito di appositi laboratori ricreativi, possono confezionare dei regali per i figli, ovvero degli "oggetti-messaggio" con cui comunicare la loro presenza, nonostante la forzata lontananza; il Relais si preoccupa della spedizione che può anche includere cassette con la voce registrata del genitore.

Le diverse normative penitenziarie, da questo punto di vista, risultano molto più avanzate rispetto a quella italiana in quanto prevedono spazi adeguati d' incontro per il detenuto e i suoi familiari.

In Croazia sono consentiti colloqui non sorvegliati di quattro ore con il coniuge o il partner.

In Germania alcuni Lander hanno predisposto piccoli appartamenti in cui i detenuti con lunghe pene possono incontrare i propri cari.

In Olanda, Norvegia e Danimarca vi sono miniappartamenti, immersi nel verde, forniti di camera matrimoniale, servizi e cucina con diritto di visite senza esclusioni relative alla posizione giuridica dei reclusi; in Finlandia ciò vale per coloro che non possono usufruire di permessi. In Albania, una volta alla settimana, sono previste visite non sorvegliate per i detenuti coniugati.

In Québec, come nel resto del Canada, *i detenuti incontrano le loro famiglie nella più completa intimità all'interno di prefabbricati, siti nel perimetro degli istituti di pena, per 3 giorni consecutivi.*

In Francia, come in Belgio, sono in corso sperimentazioni analoghe: la famiglia può far visita al detenuto in un appartamento di tre stanze con servizi, anche per la durata di 48 ore consecutive; il costo dell'iniziativa è a carico dei parenti.

In Canton Ticino (Svizzera), chi non fruisce di congedi esterni può contare su una serie articolata di colloqui anche intimi in un'apposita casetta – “*La Silva*” – per gli incontri affettivi.

In Catalogna (Spagna) si distinguono i “*Vis a vis*”, incontri in apposite strutture attrezzate per accogliere familiari e amici; nell'ospedale penitenziario di Madrid, un progetto prevede l'istituzione di tre camere “per le relazioni affettive” fornite di servizi.

Pur rigidamente normativizzata, la possibilità di coltivare i propri affetti è prevista anche in alcuni Paesi degli U.S.A., precisamente in Mississippi, New York, California, Washington e New Mexico. Tra gli anni '70 e '80, negli istituti di pena sono stati introdotti i cd. “Coniugal o Family Visitation Programs”: i detenuti possono incontrare ogni due settimane il coniuge e ogni mese tutta la famiglia, in una casa mobile sita all'interno del carcere, per tre giorni consecutivi.

Persino in realtà molto lontane e disastrate l'affettività è considerata una componente ineliminabile della vita del detenuto: in Brasile, ove le condizioni detentive sono spaventose, ogni recluso ha diritto, ogni settimana, ad un incontro affettivo di un'ora con chi desidera, indipendentemente da precedenti rapporti di convivenza riconosciuti dallo Stato.

Nel carcere femminile di Caracas in Venezuela, dove manca praticamente tutto, vi sono cinque piccole camere con servizi dove le detenute possono ricevere, ogni 15/30 giorni, il marito o il fidanzato.

Quanto segue è la testimonianza diretta di un detenuto italiano che ha scontato la propria pena detentiva in un carcere della Danimarca. Risalta nell'immediato, la differenza abissale rispetto all'ordinamento italiano e il grado di civiltà con cui si è affrontato il problema dell'affettività.

“ Da decenni in Danimarca la questione affettiva del carcerato è risolta; ritenendola un passaggio importante e necessario per il detenuto, gli mettono a disposizione gli strumenti e le possibilità di curarla in modo adeguato. Pensano, infatti, che già la privazione della libertà sia una sanzione sufficiente senza dover gravare con altre ulteriori restrizioni.

Viene concesso ai detenuti di trascorrere alcune ore settimanali e dei momenti di intimità con i propri familiari, mogli e figli, amiche, amici senza alcuna distinzione. Per rendere possibile tutto ciò, in ogni carcere hanno adibito una sezione particolare per i colloqui con i familiari. Non ci sono grandi, enormi sale, bensì tante piccole stanzette arredate con divani letto, tavolini e sedie, seggioloni per i bambini piccoli, lavandino con acqua fredda e calda, una specchiera, tendine alla finestra e un armadietto sempre fornito di lenzuola pulite e di una scatola di profilattici. Le porte interne sono dotate di chiusura per un'ovvia questione di privacy ed è permesso, sia per il detenuto che per i parenti, portarsi da mangiare.

Ci si può fare tè e caffè e in corridoio c'è un piccolo angolo cottura ove è possibile riscaldare il cibo; c'è un fornellino elettrico e un forno a microonde; c'è infine anche una macchinetta per le bibite, caramelle e cioccolato per i bambini. Durante il periodo del colloquio, nessuno verrà disturbato o importunato dagli agenti che discretamente fanno un blando controllo da lontano. Nessuno guarda o occhieggia quello che il detenuto fa con la moglie o la compagna; se vi sono bambini piccoli, vi è una stanzetta apposita adibita ai giochi, piena zeppa di giocattoli ove i più piccoli hanno modo di svagarsi intanto che i genitori trascorrono questi momenti di intimità...Il tutto viene considerato semplicemente un modo civile di porsi nei confronti dei detenuti in un'ottica di reale rieducazione.

Queste e tante altre cose simili ho vissuto in questa mia esperienza carceraria, che mi hanno fatto vedere e capire il differente grado di civiltà di questo popolo che riesce a trattare con umanità anche chi ha sbagliato e recato danni alla società. Senza privarlo, di fatto, della possibilità di ravvedersi, evitando di infierire con privazioni gratuite e lesive della personalità, perché il detenuto è prima di tutto una persona.”

L’esperienza svizzera: il Canton Ticino.

In Svizzera esiste una politica federale che privilegia l’autonomia e il decentramento. I Cantoni “sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione” (art. 3 Costituzione Federale).

L’art. 123, c. 3 C.F. prevede che “l’organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in materia penale” sia di competenza dei Cantoni. In particolare, l’autonomia emerge per ciò che riguarda l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, in merito a cui, tra la fine degli anni ’50 e gli inizi degli anni ’60, i Cantoni si sono dati una politica comune tramite convenzioni. Si tratta di accordi intercantionali volti a colmare le lacune nella legislazione confederale e cantonale, che hanno permesso di armonizzare l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza anche attraverso l’istituzione e l’utilizzo comune di alcuni istituti di pena (artt. 382, 383 CPS - Concordato della Svizzera nord - occidentale e centrale ; Concordato della Svizzera orientale ; Concordato dei Cantoni Romandi e del Ticino).

Secondo il Codice penale svizzero “i Cantoni eseguono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice” e “sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione” (art. 374, c. 1 CPS).

La Confederazione si riserva la facoltà di intervenire in caso di mancata applicazione delle norme federali (artt. 49, c .2 e 186, c. 4 CF).

Il Canton Ticino, come in generale la Confederazione Elvetica, tende ad una politica penale che garantisce un trattamento umano e dignitoso, in ossequio alla normativa europea ed internazionale in materia di esecuzione delle pene. Le pene di reclusione e detenzione infatti, devono essere eseguite *“in modo da esercitare sul condannato un’azione educativa e da preparare il suo ritorno alla vita libera”*(art. 37, c. 1 CPS).

L’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti è regolata dalla Legge del 2 luglio 1974 e dal relativo Regolamento del 23 novembre 1978.

I principi direttivi e le modalità di trattamento sono informati al rispetto della dignità umana in modo da esercitare sul carcerato un’influenza positiva, sostenendolo nel mantenere o nello stabilire contatti con il mondo esterno che possano favorirne il reinserimento nella vita sociale (artt. 12, c. 1 e 23, c. 1 Reg. ‘78).

Sin dagli anni ’80, il sistema penitenziario cantonale del Ticino, sull’assunto che l’affetto è alla base della risocializzazione, prevede una serie articolata di colloqui e incontri affettivi per i detenuti: vi è un sistema di esecuzione delle pene diversificato, in base al quale si favorisce innanzitutto l’affettività all’esterno del carcere, consentendo quanto prima dall’inizio dell’esecuzione, contatti extramurari diretti con i familiari.

Ove questo non sia possibile per motivi legati alla personalità del detenuto e al tipo di criminalità, l’affettività può comunque esprimersi grazie alle altre opportunità garantite all’interno del carcere: secondo l’Ordinanza 1 sul Codice penale svizzero *“le relazioni con i congiunti devono essere agevolate nella misura del possibile”* (art. 5, c. 2).

Preziosa è la collaborazione del personale penitenziario: gli agenti di custodia, sono istruiti e sensibilizzati con un corso di formazione della durata di un anno, durante il quale vengono impartite lezioni non solo sulla cultura carceraria, ma anche sulla conoscenza e l’accettazione delle forme di recupero sociale e affettivo previste.

Il Regolamento penitenziario di Stato del Canton Ticino (3-12-1998), stabilisce che la privazione della libertà personale debba eseguirsi “in condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana ed in conformità con le disposizioni del presente regolamento”; le pene, quindi, vanno eseguite al fine di esercitare sul condannato “un’azione educativa e preparare il suo ritorno alla vita libera”(art. 25).

In materia di affettività, i direttori degli istituti di pena hanno un’ampia autonomia decisionale: possono realizzare principi di politica reale, tenendo conto della realtà locale e delle esigenze cantonali, nel rispetto della normativa generale (confederale ed intercantonale).

Tipologia degli incontri affettivi

Nel carcere cantonale “La Stampa”, sono previste oltre alla partecipazione delle famiglie dei detenuti alle manifestazioni organizzate in penitenziario (1° Maggio, Festa Federale del Ringraziamento-Festa in famiglia, Natale etc.), 6 ore mensili per le visite di familiari e amici (“è permesso ricevere visite per un massimo di tre persone adulte contemporaneamente”, art. 75 Reg. penit.), nonché tre colloqui telefonici alla settimana della durata di dieci minuti ciascuno. Fondamentali sono inoltre:

a) Congedo ordinario esterno

Il condannato ad una pena detentiva può usufruire di un primo congedo della durata di dodici ore, dopo aver raggiunto un terzo della pena e scontato almeno 3 mesi (art. 80 Reg. penit.). La durata del congedo aumenta nel tempo sino ad un massimo di cinquantaquattro ore; tra un congedo e l’altro devono trascorrere almeno 2 mesi (3 per i recidivi, art .81).

b) Diversamente, sono concesse le alternative seguenti:

Colloquio gastronomico

Ai sensi dell'art. 77 Reg. Penit., il carcerato, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da una disposizione interna, *“può consumare il pasto di mezzogiorno con le sue visite”*, ossia in compagnia di familiari o amici.

La possibilità di stare insieme condividendo un momento intimo, com'è quello del desinare, consente di recuperare sensazioni di quotidianità rigeneranti: il cibo, in questi casi, va oltre la sua funzione di alimento nutritivo, fungendo da canale affettivo e strumento di relazione.

La stanza allestita per il colloquio gastronomico all'interno del carcere è semplice, ma accogliente: un ambiente che ci è parso, subito, protetto e confidenziale.

Le condizioni stabilite dalla direzione per accedere al colloquio riguardano sia la persona detenuta che le modalità di visita.

a) Il detenuto deve:

- aver scontato almeno 12 mesi o superato la metà della pena (10 mesi su proposta del Direttore del carcere, se il comportamento del detenuto è esemplare);
- non aver beneficiato di congedi né poterne domandare nei due mesi successivi;
- aver tenuto negli ultimi 3 mesi una condotta esemplare (sono esclusi tutti coloro che sono incorsi in una sanzione disciplinare).

L'incontro si svolge in un'apposita saletta, ogni giorno della settimana escluso il lunedì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00; pranzo e bevande analcoliche sono offerte dall'Istituto al prezzo di Fr. 6.00 per ogni visitatore, salvo che per il detenuto il cui pasto è gratuito.

Per quanto concerne la frequenza, tra un colloquio gastronomico e il seguente devono intercorrere almeno 2 mesi.

Per il computo di tale periodo non è determinante il giorno, ma il mese in cui è stato effettuato l'ultimo colloquio; ciò significa che chi ne avrà beneficiato non sarà

autorizzato ad usufruire di questa opportunità per tutto l'arco del mese successivo (i colloqui vengono, inoltre, temporaneamente sospesi durante le festività e le manifestazioni organizzate in penitenziario):

esempio: per un colloquio gastronomico in un qualsiasi giorno di gennaio, non vi sarà alcun colloquio per tutto febbraio; il prossimo incontro potrà avvenire, al più presto, il 1° marzo.

La procedura per la richiesta consiste nell'indirizzare la domanda alla Direzione, 7 giorni prima della data desiderata, tramite gli operatori sociali che raccoglieranno il preavviso del

Capo agenti e del Capo d'arte.

b) In merito alle modalità per la visita:

i visitatori potranno essere sottoposti sia in entrata sia in uscita a controlli più severi di quanto non avvenga abitualmente;

il detenuto, inoltrando la domanda si dichiara d'accordo di essere sottoposto all'esame delle urine; sarà inoltre sottoposto a spoglio prima e dopo il colloquio gastronomico;

come per i colloqui ordinari è vietato consegnare merce al detenuto o farsene consegnare;

i colloqui sono sorvegliati a scadenze irregolari dal personale di custodia che, nel caso si verificano scorrettezze, può interrompere l'incontro.

Colloquio "Pollicino"

La domenica, durante il normale svolgimento delle visite (tra le 9:30 e le 11:30) il condannato può incontrare i propri figli in un'apposita saletta adibita per accogliere i bambini (disposizione interna della Direzione del carcere e del Servizio di Patronato penale del Canton Ticino).

Si tratta di un servizio gestito da un'associazione – L'OASI – che opera per la prevenzione e l'autonomia della prima infanzia dal 1991: in collaborazione con

l'Ufficio di Patronato di Lugano, ha elaborato il "Progetto Pollicino" al fine di sostenere e mantenere il legame genitori detenuti-figli.

Già nel 1992, l'associazione si è distinta per la creazione di un Luogo d'incontro mediatore parentale denominato YO-YO (Locarno), con l'obiettivo di realizzare e favorire una continuità nella relazione tra genitori separati o divorziati e i loro bambini, ovvero per affrontare i disturbi, i disagi, gli eventuali maltrattamenti che seguono alla rottura di un rapporto coniugale e che si ripercuotono inevitabilmente sui figli. Il gruppo di accoglienza ha garantito, in tutti questi anni, un lavoro di accompagnamento che cura la regolarità dell'esercizio del diritto-dovere di visita verso il figlio da parte del genitore "discontinuo".

Sulla base di questa esperienza, tenuto conto delle difficoltà e delle più gravi ripercussioni che la separazione dovuta a detenzione causa nei rapporti affettivi, i volontari di YO-YO e l'Ufficio di Patronato, grazie alla disponibilità della Direzione del Penitenziario cantonale la Stampa e al sostegno della Fondazione "Ricupero Sociale", si sono dati un'ulteriore obiettivo: sensibilizzare i genitori in stato di detenzione in merito all'importanza del mantenimento del legame con i figli, attraverso la pratica delle visite all'interno del carcere.

Sull'orma delle attività, già esposte nel capitolo 3, svolte dall'associazione "Relais Enfants Parents", è significativo notare come anche in Canton Ticino gli strumenti utilizzati per agevolare i rapporti parentali in difficoltà, siano pressoché uguali.

I volontari di YO-YO, infatti, svolgono un'opera di preparazione all'incontro attraverso una serie di iniziative volte a sostenere lo scambio affettivo.

Inizialmente essi frequentano il bambino nel suo attuale ambiente di vita, ovvero in famiglia - naturale o affidataria - o in istituto; con questi incontri si intendono prevenire eventuali conseguenze psicologiche causate dalla separazione, rassicurando il bambino circa la permanenza di un legame che può sussistere, malgrado la lontananza.

All'interno del carcere viene poi stimolato il dialogo con e fra i genitori, affinché sia sostenuta la presa di coscienza circa le loro responsabilità genitoriali.

Fondamentali in questo senso, sono i “gruppi di parola” gestiti da personale qualificato (psicologi-psicoterapeuti-psicoanalisti) attorno al tema delle relazioni affettive con i figli. Si tratta di incontri collettivi in carcere tra padri e madri detenuti, ma anche di colloqui individuali o rivolti alla sola coppia di genitori.

Nonostante la separazione forzata e l’ostacolo della lontananza, la genitorialità riemerge nell’aiuto offerto ai figli nel gestire la sofferenza e il disagio del distacco, nella prospettiva di un futuro reinserimento familiare e sociale.

A tal fine i volontari, accompagnano il detenuto nel difficile compito di affrontare la sua condizione di recluso e di comunicarla al bambino, durante le visite in carcere. Di conseguenza, perché tutto questo si concretizzi, l’associazione ha realizzato all’interno del Penitenziario “La Stampa”, il luogo d’incontro e d’accoglienza POLLICINO.

A partire dal 23 aprile 1995, all’interno del carcere i detenuti hanno quindi la possibilità di incontrare i propri bambini in uno spazio privilegiato, creato per favorire momenti di intimità. Si tratta di una piccola stanza che stupisce per la ricerca e la ricchezza di colori, di giochi e materiale didattico; un ambiente morbido, così quotidiano da far dimenticare di essere all’interno di un Istituto di pena.

La condizione di carcerazione non deve cancellare il soggetto e il suo ruolo di genitore: i figli possono e devono essere amati e di questo amore devono poter ricevere i segni e i significati, affinché non subiscano il destino di vittime involontarie per errori che non hanno commesso.

Congedo interno

“Il carcerato può essere autorizzato a trascorrere alcune ore con i propri familiari, amici o conoscenti, presso “La Silva”. Una disposizione interna specifica le condizioni e le modalità del congedo interno” (art. 86 Reg. Penit.).

I detenuti del Penitenziario cantonale hanno la possibilità di trascorrere momenti d’intimità con i propri familiari o amici per sei ore consecutive - dalle ore 10.00 alle ore 16.00 - , in una casetta situata nella zona agricola del carcere: una zona immersa

nel verde non lontana dall'Istituto e protetta da una recinzione, ma al di fuori del perimetro di alta sicurezza.

“La Silva” – così è chiamata questa casa degli affetti – non ha nulla da invidiare alle più moderne strutture: essa veniva prima utilizzata dal corpo di polizia penitenziaria per le proprie riunioni. Ora, è diventata una prospettiva per tutti i detenuti.

Durante la visita in carcere, ci è stata data l'autorizzazione per entrare all'interno della casetta: abbiamo notato con piacevole sorpresa, che quello che si offre agli occhi di un carcerato nel momento in cui può accedervi, è un ambiente assolutamente caldo e familiare.

Si tratta di un piccolo appartamento dotato di cucina con camino, camera da letto, due bagni con doccia (e i preservativi nell'armadietto). Uno spazio che consente non solo incontri intimi, ma anche la possibilità di cucinare e consumare insieme un pasto.

E' una soluzione pensata soprattutto per i detenuti stranieri che non hanno legami con il territorio, mentre per quelli svizzeri e ticinesi è più facile ottenere i congedi ordinari e trascorrerli in famiglia, a casa loro.

La disposizione interna in merito alle condizioni e alle modalità per il congedo interno disciplina dettagliatamente ogni aspetto. Nello specifico, può richiedere tale congedo il detenuto che:

- è privato della libertà personale da almeno 24 mesi (18 mesi su proposta del Direttore del carcere, se il comportamento del detenuto è esemplare); se tale periodo è trascorso in un altro carcere, si potrà presentare la domanda dopo una permanenza di due mesi nell'istituto “La Stampa”;*
- non ha beneficiato di congedi né ne domanderà nei due mesi successivi;*
- ha tenuto negli ultimi tre mesi una condotta esemplare (sono esclusi coloro che sono incorsi in un provvedimento disciplinare);*
- ha lavorato con impegno.*

Possono accedere alla Silva al massimo tre adulti, oltre ai bambini, purché siano familiari o persone che da tempo hanno con il detenuto vincoli d'affetto degni di essere salvaguardati (sono ammesse solo quelle persone iscritte sul permesso

permanente e che già, almeno in un'occasione, hanno incontrato il detenuto al colloquio ordinario).

Gli incontri possono aver luogo di regola tutti i giorni, salve le sospensioni festive già viste in merito al colloquio gastronomico. Tra un congedo e un altro devono intercorrere 2 mesi, sino ad un massimo di 7 congedi all'anno (per il computo vale quanto detto sopra).

Per quanto riguarda la procedura di richiesta, questa deve essere indirizzata alla Direzione almeno 15 giorni prima della data desiderata per il tramite degli operatori sociali, che raccoglieranno il preavviso del Capo-agenti e del Capo d'arte ed esprimeranno il proprio.

All'interno della casetta si trova un soggiorno con cucina dove il detenuto può pranzare insieme ai suoi cari: di regola il pasto è dell'istituto (in tal caso ogni visitatore dovrà versare Fr. 6.00, salvo il detenuto), ma è prevista la possibilità di cucinare al momento le delizie che i familiari possono portare da casa.

I visitatori e il detenuto vengono accompagnati alla Silva separatamente.

I primi, all'entrata devono firmare un documento in cui si dichiarano d'accordo di trascorrere le ore previste con il detenuto, alle condizioni stabilite dal regolamento, con scarico alla Direzione di ogni responsabilità.

Una volta insieme all'interno della struttura, la porta d'entrata viene chiusa a chiave dall'agente in ronda esterna: è garantita la più totale intimità perché l'agente deve mantenersi ad una distanza di almeno 15 metri, senza possibilità di vedere all'interno.

Al carcerato e ai suoi ospiti è tassativamente vietato manipolare le inferriate di sicurezza, come pure l'ingresso. In caso contrario, il colloquio verrà immediatamente interrotto ed avviata l'inchiesta per tentata evasione; inoltre, non verranno più concessi altri congedi interni.

Nella casetta si trova un telefono: esso potrà essere utilizzato unicamente in caso di assoluta necessità ed esclusivamente per prender contatto con il locale guardia. Saltuari controlli telefonici da parte del personale sono possibili; in caso nessuno risponda, verrà eseguito un controllo senza altri avvertimenti.

Alle persone che usufruiscono del congedo è richiesto il riordino della casetta una volta terminato l'incontro: lenzuola, tovaglie, tovaglioli ed asciugamani dovranno essere tolti e riposti nell'apposito sacco.

E' indubbiamente un'opportunità preziosa per chi vive lontano dai propri affetti: Serafino Privitera sostiene che in Svizzera, in particolare in Canton Ticino, si è potuta trovare una soluzione al problema dell'affettività in carcere, proprio grazie ad una politica federale che privilegia l'autonomia e il decentramento nel settore dell'esecuzione delle condanne, ma anche al fatto che si opera in una realtà di piccoli numeri. Come non riconoscere che, in Italia, l'incapacità di muoversi su questo fronte dipende altresì dal grave problema del sovraffollamento.

In Ticino, ogni anno, i colloqui "gastronomici" e i congedi interni sono ca. 140, con una media di 45 congedi ordinari su una popolazione carceraria che oscilla tra i 100-130 detenuti. Non sussiste il problema di eventuali accavallamenti tra i diversi nuclei familiari, anche perché ogni richiesta è periodicizzata e la rotazione risulta agevole. Negli ultimi dieci anni si è registrato un solo caso di fuga durante un congedo interno. Questo sistema di alternative affettive ha consentito una minor disgregazione delle famiglie e una diminuzione della recidiva.

La revisione della parte generale del Codice penale svizzero, ora in discussione alle Camere federali, si propone l'obiettivo del ricorso all'incarcerazione quale "ultima ratio": quando essa è inevitabile bisogna fare quanto è possibile perché non pregiudichi il rapporto tra il condannato e la sua famiglia (art. 74 e segg., Messaggio sulla modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998). Nella revisione si prediligono i contatti diretti che avvengono all'esterno delle mura perimetrali del carcere (art. 84, c. 6 messaggio cit.); in particolare, i Cantoni saranno chiamati a gestire due generi di penitenziari – aperti e chiusi – godendo, quindi, di un ulteriore margine di manovra e potendo modificare i penitenziari in funzione dei bisogni reali. Si è rinunciato ad una separazione assoluta, riguardo il collocamento in un carcere aperto o chiuso, tenendo conto soltanto della pericolosità del detenuto e del rischio di recidiva:

“Di regola le pene detentive sono scontate in un penitenziario aperto. Il detenuto può essere collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati” (art. 76, c. 1 e 2, messaggio cit.).

Privitera sottolinea che “l’essere umano ha bisogno d’affetto, non importa di che tipo, importante che sia affetto...la soluzione va cercata in una politica di esecuzione pene che privilegi immediatamente sin dall’inizio dell’esecuzione della condanna, l’uscita dal carcere, l’incontro coi propri cari e non il distacco, la separazione, il taglio netto, causa di infiniti problemi esistenziali, di relazione e interpersonali.”

L’esperienza spagnola. La Catalogna: cenni.

La Catalogna è la regione più avanzata della Spagna dal punto di vista economico-sociale e gode di un’ampia autonomia anche in materia penitenziaria: l’amministrazione carceraria dipende non dal governo centrale, ma dalla Generalitat di Catalogna. La legge che regola l’ordinamento penitenziario risalente al 1979, è invece nazionale e i principi liberali che l’hanno ispirata sono da considerare il frutto della rottura drastica col precedente regime franchista.

Principio fondamentale è il trattamento individualizzato del detenuto e lo sviluppo di una vita comunitaria, di relazione dentro il carcere, riducendo al minimo l’isolamento in cella.

Oltre al regime “aperto” (una sorta di semilibertà) si distinguono un regime ordinario e uno “chiuso”, riservato a chi tiene un comportamento antisociale nel carcere, indipendentemente dal crimine commesso.

L’ordinamento penitenziario ha inoltre un’ impronta garantista: il giudice di sorveglianza ha il compito di verificare il rispetto della legge da parte della direzione del carcere e di visitare l’istituto regolarmente tre volte al mese, per ricevere eventuali richieste o reclami da parte dei detenuti.

Per quanto riguarda la normativa sul mantenimento delle relazioni affettive, i detenuti si dichiarano soddisfatti: “Il rapporto con i familiari è molto buono. Sono permesse dalle otto alle dodici telefonate al mese. In verità in questo modulo a volte i funzionari si “dimenticano” di ritirare il tagliando della chiamata telefonica, dando la possibilità di effettuare qualche chiamata in più.”

I colloqui ordinari si svolgono in un “locutorio”, separato da vetri, ove si comunica con un microfono e degli altoparlanti, sotto il controllo visivo, non auditivo degli agenti; nelle carceri ove si concedono meno ore, si può arrivare sino a otto colloqui mensili, per due ore ogni fine settimana (un’ora il sabato e una la domenica).

“ E’ sufficiente comunicare i nomi delle persone che vogliono venire a trovarti, dopo di che possono entrare tutte le persone che vogliono, a differenza del Vis a Vis che deve essere prenotato di volta in volta”.

Nel ’91, sono state introdotte per consentire ai detenuti di mantenere un legame con i propri affetti, visite riservate - “Vis a Vis”- da parte di familiari e amici. Non si tratta di un premio, ma di un diritto per tutti i reclusi, anche per chi si trova in regime “chiuso” o in custodia cautelare: non sono quindi richiesti requisiti di ammissione, salvo eventuali esclusioni in caso di sanzioni molto gravi per ordine del direttore del carcere o con l’approvazione del giudice di sorveglianza.

La legge autorizza due visite al mese (ma ne sono concesse altre se il detenuto non dà problemi) la cui durata varia di carcere in carcere – in genere è di due ore ciascuna – e che si svolgono senza sorveglianza in apposite stanze dotate di una porta di sicurezza:

1) un “Vis a Vis” familiare con parenti e amici in una stanza con tavoli, sedie e un bagno comunicante;

2) un “Vis a Vis” intimo con il coniuge o il partner, ossia colui che si presenta regolarmente ai colloqui a fine settimana, in una stanza in cui si trova un letto matrimoniale. Gli incontri intimi sono possibili anche tra persone dello stesso sesso.

INIZIATIVE NAZIONALI

(da www.ristretti.it)

Le esperienze di sostegno in Italia

Nonostante la normativa penitenziaria nulla preveda in merito agli spazi ove consentire incontri tra i partners in condizioni di intimità, in Italia sull'esempio di altri paesi europei, qualcosa si sta muovendo sul fronte della tutela del rapporto genitori detenuti-figli, ovvero l'altra delicato aspetto relativo al problema dell'affettività in carcere: la detenzione infatti, comporta il più delle volte una rottura non solo nei rapporti con il coniuge o convivente, ma altresì con i figli.

Le associazioni che operano nel campo, partono innanzitutto dall'osservazione di quei fattori che incidono negativamente sulla salute psichica del detenuto, ovvero:

il distacco dai propri affetti e la normativa insufficiente sui colloqui; il trasferimento in carceri lontane dalla residenza dei congiunti; gli incontri mortificanti per la limitatezza e la promiscuità degli ambienti concessi; il coinvolgimento emotivo che porta ad una traumatizzazione dei figli per lo stato detentivo dei genitori.

La relazione va sostenuta nella mente e nei gesti delle persone coinvolte: per questo i volontari si preoccupano di mantenerla viva sollecitando nel detenuto la consapevolezza di avere ancora un ruolo nella titolarità dell'educazione dei figli, dei quali è comunque responsabile, e coltivando la sua capacità di comunicare. Fondamentale in questo senso, è stata l'iniziativa dell'associazione "Bambini senza sbarre" che ispirandosi all'esperienza dei Relais Enfants Parents, offre un sostegno psicopedagogico alle famiglie, svolgendo un lavoro di mediazione all'interno delle carceri.

"Bambini senza sbarre"

Nasce nel 1997, nell'ambito dell'attività svolta dall' "Associazione Gruppo Carcere Mario Cuminetti", legata alla gestione ed organizzazione delle biblioteche nel carcere di San Vittore a Milano, ove opera dal 1985; in Italia, è stata la prima realtà a chiedere ed usufruire dell'art. 17ord.penit., integrato dalla legge Gozzini, per poter

svolgere in carcere attività culturale e creare un collegamento con la comunità esterna ai fini dell'azione rieducativa (*“La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore - e sotto il suo controllo -, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”*).

Durante le diverse attività promosse in San Vittore è emersa sempre più forte, l'esigenza dei detenuti di far fronte al problema della separazione dalla propria famiglia e dagli affetti in generale: in seguito ad un'indagine-questionario e sulla base delle proposte avanzate dagli stessi detenuti in un ciclo di incontri con volontari, magistrati e operatori sociali, sono state organizzate una serie di iniziative volte a sensibilizzare la società sulla delicata questione; è stato inoltre istituito uno sportello di consulenza legale in collaborazione con il “Centro donna” del comune di Milano e si sono organizzate nel carcere le prime “Feste dell'affettività”. In particolare, in seguito ai seminari dedicati ad “Affettività, Paternità, Maternità”, si è svolto nel 1997 un Convegno dal titolo “Bambini senza sbarre” (da cui il nome dell'associazione operante dal 2000), il quale ha dato avvio all'elaborazione di un importante progetto.

Il progetto “Incontri senza sbarre” (1998/1999), aveva l'obbiettivo di evitare al bambino di dover entrare in carcere per incontrare i genitori, organizzando i colloqui all'esterno, almeno per coloro che potevano usufruire di permessi: essendo il colloquio momento centrale della relazione, ma disagiata per le modalità e lo spazio in cui si svolge, si è cercato uno spazio neutro e protetto all'esterno ove incontrarsi settimanalmente. Tuttavia, nonostante l'appoggio della direzione del carcere di San Vittore, del dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, dell'Assessorato ai servizi

Sociali della Provincia e del Comune di Milano, il progetto dopo un anno e mezzo di assiduo lavoro, non è mai divenuto operativo.

Dato l'insuccesso, Bambini senza sbarre ha così deciso di operare nel campo degli affetti mirando a migliorare gli spazi interni al carcere, influenzando sulla prassi dei colloqui e concentrandosi sul sostegno psico-pedagogico alla relazione tra i genitori detenuti e i loro figli.

Confrontandosi con i colleghi francesi, dopo incontri con i direttori della Federazione Relais Enfants Parents e l'invito a seguire il lavoro dei volontari negli istituti penitenziari di Parigi, è nato un rapporto di collaborazione sulla base di un progetto comune, includendo l'associazione italiana nella rete europea EUROCHIPS, a partire dal 2001.

I principi che guidano l'attività dei volontari di Bambini senza sbarre, professionisti nel campo psicologico, psicopedagogico e legale, riguardano in particolare:

- un lavoro di sostegno e di accompagnamento del bambino durante l'esperienza della separazione dovuta alla detenzione del genitore, con lo scopo di migliorarne lo sviluppo psicologico e sociale, nonché le capacità di adattamento per limitarne le sofferenze psico-affettive;
- un lavoro di accompagnamento per il detenuto, al quale ci si rapporta al fine di

recuperare la sua identità genitoriale. Ciò che importa è uno sforzo di comprensione e accettazione dei propri diritti e doveri rispetto al problema dell'affidamento dei figli, per un miglior reinserimento sociale al termine della pena.

L'associazione organizza:

a) ***“Gruppi d'incontro” con le madri e i padri reclusi***

Con cadenza mensile, hanno lo scopo di favorire una presa di coscienza del problema, affinché il carcere non sia vissuto soltanto come un luogo di reclusione, ma possibilmente anche come spazio progettuale. I temi approfonditi concernono in

genere, i diritti e i doveri dei genitori nei confronti del bambino, quale soggetto di diritto; le modalità con cui comunicare ai figli il loro stato di detenzione; il mantenimento dei legami affettivi durante la lontananza nella prospettiva di un domani di libertà, tenendo conto del tempo e dello spazio concessi dall'ordinamento penitenziario; la genitorialità in culture diverse attraverso le testimonianze dei detenuti stranieri; il confronto con professionisti di varia competenza nel campo (avvocati, giudici, rappresentanti istituzionali, medici e psicoanalisti). In particolare si distinguono:

- gruppi d'incontro con le detenute madri (con due o tre operatori e 10-15 donne), in cui lo specifico femminile può trovare un luogo di riflessione, soprattutto per quanto riguarda la separazione dai figli;
- gruppi d'incontro misti con entrambi i genitori detenuti (circa 25 persone) nella sezione penale maschile, i quali consentono lo scambio di esperienze e il confronto su come affrontare i problemi del rapporto con i figli;

b) *Colloqui individuali con le operatrici, nelle sezioni maschile e femminile*

Non si tratta di incontri terapeutici, ma di *counseling* e sostegno psicopedagogico, tramite i

quali il genitore può esprimere le sue esigenze in merito all'educazione dei figli, alle difficoltà con la famiglia affidataria o l'istituto dove si trovano, ai rapporti con i servizi sociali e il Tribunale dei minori. Dal colloquio può nascere un percorso di accompagnamento per facilitare l'inserimento nella rete di queste relazioni.

c) *I colloqui domenicali delle detenute madri*

Esemplare degli sforzi fatti per migliorare le condizioni in cui le famiglie sono costrette a vivere i propri affetti, è il colloquio domenicale in San Vittore, che l'associazione è riuscita ad ottenere dal 2000, grazie alla collaborazione della direzione del carcere. Risultato delle richieste nate all'interno del gruppo d'incontro nella sezione femminile, i colloqui sono concessi ogni 15 giorni, dalle 10 alle 12 della domenica, con i figli di età compresa tra 0 a 15 anni, evitando loro di subire le

estenuanti ore d'attesa in luoghi affollati e inadeguati; si svolgono con l'ausilio dei volontari in uno spazio interno all'istituto, dotato di giochi e affrescato dalle stesse madri per renderlo più piacevole, nel quale possono divertirsi con i bambini e consumare insieme una merenda. Vi è inoltre la presenza discreta di un'operatrice dell'associazione per sostenere i bambini nella loro socializzazione e per ogni eventuale richiesta d'aiuto. Dalle testimonianze delle detenute si coglie quanto queste iniziative infondano speranza e coraggio:

“durante questi colloqui, vediamo i nostri figli più sereni, non siamo più separati da quel famoso tavolo di marmo che ci divideva e che non ci permetteva nemmeno di allungare una mano per dar loro una carezza o stringerli a noi; era tutto molto freddo e distaccato. I nostri bambini ora si conoscono tra loro e possono condividere con altri la brutta esperienza di entrare in carcere per vederci”.

d) Sportello sul diritto di famiglia

I genitori detenuti hanno la possibilità – decisiva nel percorso di responsabilizzazione genitoriale – di consultarsi periodicamente con uno specialista in materia di diritto di famiglia, soprattutto per ciò concerne i diritti e doveri rispetto alla tutela dei figli. Tale esigenza è preminente nei casi in cui la detenzione sia stata accompagnata da procedimenti di separazione o di divorzio tra coniugi, o da provvedimenti del Tribunale dei minori.

e) “Atelier di mediazione” per la confezione di oggetti relazionali

Sull'esempio dell'attività svolta da Relais Enfants Parents, questo atelier è nato per la confezione di oggetti di stoffa destinati ai figli. E' un'esperienza pensata, in particolare, per le madri straniere che a San Vittore rappresentano più del 60% delle detenute: lontane dalle loro famiglie, alle quali spesso non possono neppure telefonare per la differenza di fuso orario, queste donne soffrono ancor più l'isolamento carcerario; l'invio al figlio di un oggetto preparato con le proprie mani rappresenta uno strumento concreto di mantenimento del legame.

L'attività è collegata al lavoro dei gruppi d'incontro, in quanto costituisce uno spazio mentale dedicato agli affetti, dove l'ansia può decantare lasciando posto alla riflessione, alla memoria, al confronto con le altre donne e con il ruolo di madre.

Altre realtà di sostegno

Interessante è inoltre l'attività promossa da altre due realtà operanti nelle carceri italiane, le quali ai fini del mantenimento del rapporto affettivo detenuto - figli utilizzano il gioco, il giocattolo come strumento comunicativo.

Attraverso l'incentivazione della cultura ludica, il bambino può stimolare i suoi processi creativi ed espressivi vivendo in maniera meno traumatizzante la detenzione dei suoi familiari.

Progetto "Tonino"

Nel 1999, nel centro penitenziario di Secondigliano, alla periferia nord di Napoli, è nato un progetto per la tutela dei rapporti tra il detenuto e la sua famiglia, finalizzato al miglioramento di questa relazione come previsto dalla normativa penitenziaria e finanziato con la legge 28 agosto 1997, n.285 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza") la quale include tra i suoi obiettivi anche "l'integrazione sociale per i figli dei detenuti". Tale normativa prevede l'istituzione di un Fondo nazionale "finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo" (art.1.1). Tra i progetti ammessi al finanziamento sono inclusi quelli volti alla realizzazione di "servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli", nonché di "servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero" (art.3 comma 1, lettera a), c); fondamentali in questo senso risultano le "azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di

prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale” e i “servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali” (art. 4, comma 1 lettera c), i).

Le finalità sono:

- Rendere attivo, attraverso il monitoraggio e la valutazione dei servizi, un Osservatorio Permanente dei disagi connessi alla realtà carceraria, al fine di migliorarne le condizioni;*
- Offrire sostegno e consulenza ai familiari dei detenuti;*
- Promuovere nelle famiglie e nei minori fiducia nelle istituzioni, attraverso la cultura della legalità e l'integrazione nel contesto sociale di riferimento;*
- Favorire condizioni di maggiore vivibilità ed umanità per i familiari del detenuto all'interno delle strutture penitenziarie, al fine di un'unità familiare più armoniosa.*

L'attività del progetto Tonino si muove in due direzioni, attraverso:

- a) la creazione di un'area ludico-ricreativa e di studio per favorire il momento del colloquio: il bambino, una volta giunto in carcere, trascorre con i volontari il tempo che lo separa dall'incontro col genitore in uno spazio di gioco che lo mette a suo agio e gli consente di avere uno stato d'animo più rilassato;*
- b) l'istituzione di uno sportello di orientamento ed informazione per le famiglie, in cui opera un mediatore sociale e a cui il detenuto stesso può rivolgere le sue richieste, al fine di creare una rete di interventi per risolvere le reciproche difficoltà. Si tratta di un centro che offre consulenza legale, indicando in particolare come ottenere le misure alternative alla detenzione e che si preoccupa di segnalare i servizi sociali e assistenziali, le scuole del quartiere o comune dove le famiglie dei detenuti abitano, le varie attività educative, sportive e di gioco, i possibili interventi di sostegno a domicilio, i servizi sanitari e le offerte di lavoro di cui tenere conto.*

Si affrontano quindi i disagi legati alla realtà carceraria cercando di agevolare, all'interno del carcere, condizioni di migliore vivibilità e umanità per i familiari.

Le attività sono svolte nelle stesse mattine in cui avvengono i colloqui e coinvolgono insieme il Comune di Napoli, il Centro di Accoglienza “Regina Pacis”, la Comunità di recupero per tossicodipendenti “La tenda” e il Consorzio di Cooperative CO.RE.

Progetto “Carcere”

Nel carcere di Monza, a fronte del disagio emerso dalle telefonate di richiesta d’aiuto da parte dei bambini, nell’ambito dell’associazione TELEFONO AZZURRO, è partita nel 1998 un’iniziativa volta a consentire l’incontro tra genitori detenuti e figli, non più nelle squallide sale adibite ai colloqui, ma in un ambiente più gradevole in cui i bambini possono attendere di incontrare la loro famiglia giocando: uno spazio apposito di socializzazione adibito a ludoteca.

Salve le difficoltà per trovare questo spazio all’interno del carcere (in genere infatti, ciò comporta spesso di doverlo togliere ad altre attività: a Monza, gli avvocati e i magistrati hanno rinunciato alla loro stanza) essa viene allestita ove possibile, in una stanza attigua alle sale colloqui.

Il giorno del colloquio, i bambini vengono così accolti nella ludoteca ove viene svolta attività di animazione nell’attesa dell’arrivo del genitore: il tutto è gestito da volontari qualificati, che si incontrano ogni due mesi per verificare l’andamento dell’attività, e il cui compito è aiutare a rileggere un ambiente che difficilmente un bambino riesce a vivere in modo non traumatico. Il genitore detenuto può così trascorrere il tempo giocando col proprio figlio e ritrovando con lui una complicità ed un’intimità rigeneranti per entrambi; egli può inoltre chiedere in prestito un gioco a scelta, per impararlo ed insegnarlo al bambino nell’incontro successivo.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il colloquio all’interno della ludoteca, il bambino può comunque aspettare tale momento giocando con i volontari, senza esser costretto a penare l’attesa nelle sale d’aspetto, e potendovi tornare se lo vuole, anche al termine dell’incontro: in questo modo è per lui meno difficile doversi staccare dal genitore (Tesi “*Ordinamento Penitenziario e Affettività*” Cap. IV, www.ristretti.it).

E ancora:

Le esperienze a S.Vittore

A partire dal 1997 nella casa circondariale di Milano San Vittore sono state attivate una serie di iniziative orientate al sostegno del mantenimento dei rapporti tra il genitore detenuto e i figli che valorizzano, all'interno dei programmi di trattamento individualizzato, l'applicazione di quanto espressamente previsto dal Regolamento d'esecuzione⁹ e successivamente dalla circolare sulle aree educative del 10 ottobre 2003. Queste sono: la realizzazione delle feste dell'affettività come momenti d'incontro genitori-figli; il lavoro di rete con il Comune di Milano – Settore Servizi Educativi; il contributo dell'associazione Telefono Azzurro per l'inserimento di alcuni piccoli ristretti unitamente alla madre presso l'Asilo Nido di zona; la ristrutturazione di alcune sale colloqui; l'attivazione dei colloqui Area verde per genitori e figli; la promozione, con l'Associazione Bambini senza sbarre, di interventi volti al rafforzamento della genitorialità; la ricerca del confronto sul tema a livello europeo attraverso la collaborazione con la Federazione Relais Enfants Parents di Parigi¹⁰; la collaborazione con realtà del territorio, in particolare il Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" come avremo modo di approfondire in seguito.

Inoltre uno studio svolto per una tesi di laurea specialistica¹¹ ha fornito ulteriori elementi di conoscenza sulla realtà dei padri detenuti della casa circondariale di San Vittore. Lo studio, di tipo qualitativo, effettuato su un campione di dodici detenuti del terzo raggio, ha messo in evidenza le difficoltà più significative sottolineate dagli intervistati nella gestione del ruolo paterno in detenzione e le strategie sviluppate, in base alle caratteristiche personali e alle difficoltà oggettive, per compensare gli effetti negativi di alcuni dei problemi individuati.

Particolarmente critici sono risultati alcuni temi come: la separazione forzata dai figli che avviene con l'arresto; il mantenimento del rapporto con la madre dei figli che incide notevolmente, con le sue scelte comportamentali, sul rapporto figlio-padre; la

gestione delle esigenze quotidiane dei figli; la partecipazione a eventi problematici della famiglia (malattie, difficoltà economiche, conflitti familiari); la messa in discussione delle scelte paterne; particolari fasi della crescita dei figli come l'adolescenza; il rapporto dei figli con le istituzioni; la gestione del senso di colpa con particolare attenzione al vissuto personale e alla vergogna provata dai figli; le modalità di contatto permesse dal regolamento penitenziario; la richiesta di aiuto agli operatori.

L'analisi di quest'ultimo tema ha portato alla luce un problema molto diffuso nella prassi, la prevenzione e la difficoltà dei detenuti a richiedere aiuto agli operatori per interventi professionali che coinvolgano i figli e la famiglia e dei quali si sente un forte bisogno.

Gli interventi possibili e l'integrazione dei servizi:

L'esperienza maturata fino ad oggi induce a pensare ad un ventaglio di iniziative che possa coprire i bisogni articolati e complessi dei padri detenuti.

La cura dell'integrazione degli interventi svolti da più soggetti istituzionali e il sostegno alle iniziative del volontariato all'interno e all'esterno della struttura penitenziaria possono risultare delle strategie efficaci per raggiungere molti detenuti e per organizzare una rete differenziata di interventi, che possa coprire le molteplici esigenze dei padri detenuti e dei loro figli.

L'Attuazione del Protocollo Intesa - Accordo Quadro tra Amministrazione Penitenziaria e Regione Lombardia, attraverso le linee guida approvate nel luglio 2004, ha permesso di progettare nel campo delle relazioni familiari - elemento del trattamento al quale la Direzione della Casa Circondariale di Milano San Vittore lavora da tempo.

Due esperienze, in particolare, ci sembrano indicative per confermare l'importanza di strategie attuate in modo congiunto da più servizi. La prima è la costituzione di uno spazio, all'interno del Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci",

pensato e voluto da istituzioni, enti, associazioni (ASL città di Milano, PRAP della Lombardia, CSSA di Milano, casa circondariale di San Vittore, l'università Milano Bicocca, fondazione Museo nazionale delle scienze e della tecnologia, Caritas ambrosiana, EnAIP Lombardia, Associazione Arecs Miano , Bambini senza sbarre, il “Servizio Tempo per le famiglie”, il Consorzio Solidarietà Sociale, la Coop. Sociale “la grande casa”), a poche centinaia di metri dalla casa circondariale (vedi “Le Due Città”, febbraio, pag. 44)

La sua denominazione, stanza verde, è mutuata dal teatro che individua con questa espressione il luogo utilizzato dagli attori per stemperare la tensione che precede la “prima” di uno spettacolo. Così vuole essere questo spazio per i figli e i familiari dei detenuti nel tempo che precede o segue il momento del colloquio: un luogo dove poter giocare, incontrarsi, conoscere, comunicare e attendere serenamente l'incontro con il proprio genitore detenuto. Al momento la stanza è aperta ai bambini e genitori il sabato e il mercoledì mattina.

La seconda riguarda la realizzazione da parte della Direzione della casa circondariale di Milano San Vittore unitamente all'Associazione Bambini senza sbarre, sulla base delle esperienze e sperimentazioni già avviate negli anni passati, di un tavolo di progettazione con la presenza di enti, istituzioni, associazioni, volontari operanti nel campo della genitorialità.

È nato così il progetto “Legami” che si propone come obiettivo il mantenimento e/o il recupero della relazione genitoriale attraverso la costruzione di una rete di operatori e l'offerta di servizi quali il sostegno psicopedagogico (dove ascolto e risposte alle richieste di aiuto sono aspetti centrali dell'intervento) e l'accompagnamento dei bambini al colloquio perché l'improvviso e incondizionato allontanamento del genitore dai figli e dalla famiglia riveste particolare carattere d'urgenza e delicatezza. Tutto questo riveste particolare importanza perché la società deve saper accogliere chi ha sbagliato e ha pagato la sua pena e non deve far diventare i bambini dei detenuti delle vittime, dei cittadini di serie B, con minori diritti ed attenzioni degli altri (Rivista “Le Due Città”, n. 5 ANNO VI, 2005).

Progetto “Padri dentro e figli fuori”

Questo progetto è stato promosso nella Casa Circondariale di Rimini. L’iniziativa ha lo scopo di esaminare con l’aiuto di esperti, le problematiche relative ai vissuti di privazione imposti sia al padre che al figlio come conseguenza della carcerazione e di promuovere azioni di sensibilizzazione e valorizzazione del ruolo genitoriale.

Tutto ciò, in pratica si concretizza attraverso:

- tre incontri di approfondimento con i detenuti sul tema dei diritti dei bambini e della loro violazione in contesti e paesi diversi
 - una rassegna video che i detenuti hanno intitolato “I Bambini e noi: otto film per riflettere”
 - tre incontri tra operatori penitenziari ed esperti di psico-pedagogia con i detenuti, sempre sul tema della separazione e dei legami affettivi tra genitori detenuti e figli
 - ricerche, approfondimenti e la redazione di un giornale svolte dai detenuti con l’aiuto di esperti
 - presso la sala del Comune di Rimini è stata inaugurata una mostra dal titolo “Dal carcere alla città”. Sono state esposte e vendute opere realizzate dai detenuti nei laboratori di ceramica, cartongaggio e disegno sul vetro. Il ricavato delle vendite è devoluto all’Unicef e serve per acquistare libri e giocattoli.
- L’iniziativa è stata estesa anche ai figli dei detenuti (www.ristretti.it).

Progetto “Peter Pan”

Progetto promosso dalla Casa Circondariale di Rossano Calabro.

Lo scopo di tale progetto consiste nel ridurre al minimo il devastante impatto che i bambini sono costretti a subire al momento dell’incontro con il genitore detenuto. L’ingresso in carcere per un bambino e la permanenza nella struttura, sia pure limitata al tempo del colloquio, hanno sicuramente un effetto di rifiuto che rimarrà nell’animo del minore con conseguenze psichiche negative. Da questa e da altre

convinzioni nasce il progetto Peter Pan finalizzato, se non proprio a eliminare, quanto meno ad attenuare gli effetti devastanti del luogo di pena sui più piccoli. Ecco allora la scelta di creare degli ambienti adeguati, dove poter effettuare il colloquio, in un clima e soprattutto in un contesto diverso; in un ambito il più possibile simile a quello di una scuola dell'infanzia.

Gli ambienti destinati all'attesa e allo svolgimento degli incontri sono stati ricavati nella zona dell'istituto riservata ai colloqui. Sono state apportate modifiche strutturali che hanno consentito di allestire i locali, in seguito dotati di un idoneo arredo, ispirato alle scuole dell'infanzia, con l'attrezzatura necessaria a stimolare la fantasia e la creatività dei bambini. Inoltre, alcuni detenuti hanno riprodotto in scala i personaggi di Walt Disney, trasformando gli ambienti in un grande e interminabile fumetto.

C'è una ludoteca gestita da operatori esterni esperti in attività di animazione, che provvedono a far trascorrere in spensieratezza ai bambini il tempo dell'inevitabile attesa prima dell'incontro con il genitore. Il servizio di intrattenimento è stato già attivato, anche se in via sperimentale, al fine di individuare possibili margini di miglioramento che saranno successivamente apportati (www.ristretti.it).

Iniziative di questo genere, considerati i risultati positivi ottenuti, si stanno estendendo anche in altre carceri, in particolare nelle città di Milano, Torino, Prato, Firenze, Roma e prossimamente sono previste anche a Padova e Napoli.

Progetto “Sorgente Educativa”

Questo progetto è stato attuato nel Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere da circa tre anni, con l'insediamento del nuovo Comandante, il Ten. Col. Dott. Antonio del Monaco.

Iniziative intraprese:

- Formazione di una squadra di calcio, unica in Italia, composta da detenuti e guardie, con la partecipazione di un Magistrato
- Due spacci, uno esterno all'area attiva, gestito esclusivamente da detenuti e l'altro, interno, gestito a metà tra detenuti e guardie

- Corsi di pittura, falegnameria e ceramica. I cui prodotti sono stati spesso esposti e venduti. Il ricavato è stato dato in beneficenza
- Ad ogni detenuto è stato affidato un compito (cura degli animali, giardinaggio, lavori di manutenzione ecc.) in base alle proprie competenze, in linea con un progetto individualizzato
- Mensilmente viene svolta la “Festa delle Famiglie”, dove i detenuti trascorrono un’ intera giornata con la propria famiglia e insieme a quella degli altri ospiti del carcere, mangiando e ascoltando musica
- Creazione di un’area verde per i colloqui all’aperto, con gazebo e giostre per i più piccoli
- Nell’area verde sono presenti animali quali: un gallo, galline, conigli, maialini neri, un pony ecc., per i bambini e per l’attuazione della *pet-therapy* (terapia con gli animali) per alcuni detenuti
- Le più recenti iniziative riguardano: a) la convenzione con l’RSA disabili dell’ASL CE/1, che consiste in attività svolte all’interno del carcere con gruppi formati da detenuti e disabili; b) l’apertura della Scuola Alberghiera, che da ottobre ha iniziato il suo primo anno scolastico

Cap. IV

RISULTATI DELLA RICERCA SVOLTA NEL CARCERE MILITARE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Premessa

Come ho già detto nell'introduzione questa ricerca è nata dopo il periodo che ho lavorato nel Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, come Tutor in progetti di reinserimento lavorativo dei detenuti, per conto dell'Istituto Filippo Smaldone di Salerno.

Il ruolo di Tutor ti porta a stretto contatto con gli allievi, ne impari a conoscere i comportamenti, i bisogni, i desideri e le paure.

Una tematica che è sembrata molto sentita dai detenuti ristretti in questo carcere è quella relativa al rapporto con i figli. I problemi legati alle visite dei bambini, alle loro telefonate o alla possibilità di vedere la prole era un argomento sempre presente nei loro pensieri e nei loro discorsi, tanto da interferire, in alcuni casi con il rendimento al corso.

E' un'esperienza davvero toccante quella di vedere un allievo che in linea di massima mostra un atteggiamento forte e sprezzante, commuoversi al solo nominare la figlia e parlare con la voce rotta dall'emozione.

E, ancora, vedere un detenuto triste, con lo sguardo perso nel vuoto, che quando gli si chiede cosa c'è che non va ti risponde: *“Sono triste perché stando qua non vedo i miei figli, anche mia moglie, ma soprattutto i miei figli; penso a cosa fanno e al fatto che hanno bisogno della mia presenza...”*.

Ci sono poi quei padri detenuti che per il reato commesso hanno perso la patria potestà e che non si rassegnano a non vedere più i figli, sono iscritti ad associazioni di padri-negati e hanno scritto a tante persone illustri, affinché gli diano almeno la

possibilità di sentirli. Essi, ritengono di aver sbagliato e per questo devono pagare, ma rimangono comunque dei padri, che hanno sempre amato i loro figli e li amano ancora.

Ma è anche un'emozione vederli felici perché hanno avuto il colloquio o hanno sentito al telefono i figli.

Ricordo un detenuto che mi disse: *“Sono felice perché ho visto i miei figli!. Mi sono rassegnato a scontare la mia pena, ora vado avanti per loro, loro sono la mia forza, la mia linfa, quando vedo loro mi passa ogni tristezza..”*

La ricerca svolta ha lo scopo di dar voce a questi padri, che tanto hanno da dire e a cui non sempre è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista o che comunque pur parlando non vengono ascoltati.

Il carcere

Il Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere è l'ultimo carcere militare rimasto in Italia. Esso è composto da detenuti che prima di commettere il reato appartenevano alle forze dell'ordine; essi scelgono di scontare la loro pena in questo Istituto Penitenziario, ma rinunciano ad alcuni diritti previsti dall'Ordinamento Penitenziario, come l'art. 21, che prevede il lavoro all'esterno e l'art. 20 che prevede il lavoro remunerato in carcere. Essendo l'unico carcere in Italia i detenuti provengono da ogni regione dello stivale.

La popolazione carceraria attualmente è composta da 53 detenuti, di cui 39 definitivi e 14 in attesa di giudizio.

Alla ricerca hanno partecipato solo i padri definitivi, in quanto il questionario poteva essere falsato nei risultati dal breve tempo di detenzione e dalla speranza di non essere condannati.

Di questi 39 papà, 1 si è ritirato appena è stata illustrata la tematica e 1 ha preferito non rispondere dopo aver letto le domande, 2 erano in permesso, 3 non sono padri.

Dei restanti 32, ben 26 detenuti hanno partecipato alla ricerca.

Da una prima lettura di questi dati si evince l'elevato interesse per l'argomento FIGLI. Ognuno di loro ha voluto nel suo piccolo contribuire ed esprimere il proprio pensiero, far sentire "la propria voce".

Anche coloro che si sono rifiutati hanno detto tanto. Il primo ha una figlia di 6 anni che non vede da 2, e l'altro è anche nonno; segno questo dell'enorme difficoltà anche solo ad avvicinarsi alla tematica, tanto è ritenuta importante e sentita.

Ipotesi di ricerca

Lo strumento utilizzato ai fini della ricerca è un questionario costruito da me, in quanto mancano a riguardo questionari analoghi. Dunque, tale ricerca ha prevalentemente fini conoscitivi e non ha la presunzione di aver ottenuto risultati generalizzabili a tutti i padri-detenuti.


Lo strumento è pertanto da considerare "sperimentale", e sicuramente avrà bisogno di nuovi accorgimenti.

Prima di iniziare la ricerca, comunque, sono stata guidata dalle seguenti ipotesi:

- il reato commesso non è correlato alla capacità genitoriale
- se si è da troppo tempo in carcere e non viene tutelato il legame padre-figlio, il rapporto ne risente, soprattutto se i figli sono molto piccoli
- la restrizione aumenta l'attaccamento del padre nei confronti dei figli e viceversa
- la carcerazione del padre è comunque un "trauma" per un figlio
- non vi sono leggi specifiche che tutelano il rapporto padre-figlio e quelle esistenti sono generiche e spesso male applicate


PARTE STATISTICA GENERALE

GRAFICO 1



✚ Il primo grafico ci mostra essenzialmente il corpo di appartenenza dei padri-detenuiti. Vi è una prevalenza di ristretti appartenenti alla Polizia di Stato (31%), seguono i Carabinieri (27%) e rilevante è il dato sulla Polizia Penitenziaria (23%), coloro che prima erano “dall'altra parte” della barricata. Infine abbiamo la Guardia di Finanza (15%)

GRAFICO 2



✚ Il reato più commesso sembra essere quello dell' Associazione Mafiosa (35%), seguito da altro (27%), che comprende rapina, truffa, tentato sequestro di persona, violenza sessuale e corruzione, poi droga (23%). Infine abbiamo il reato di omicidio (15%)

GRAFICO 3





GRAFICO 4



Da questi due grafici si evince che la maggior parte dei detenuti (23,88%), non è ristretto in carcere da molto tempo (da 1 a 5 anni) e ha una condanna da 5 a 10 anni (53%), questo è sicuramente legato al tipo di reato commesso, che non prevede una pena eccessivamente lunga

RAPPORTI FAMILIARI

GRAFICO 5





GRAFICO 6




✚ Si evince da queste due tabelle che la maggior parte dei detenuti ha 3 (34%) o più figli (33%), con un'età compresa tra i 10 e i 18 anni (32%) e un buon 50% oltre i 18 anni. Quindi parliamo di bambini in età pre-adolescenziale e adolescenziale e di giovani adulti. Non va però trascurato quel 18% di bambini dai 5 ai 10 anni.

GRAFICO 7




- ✚ L'aver parlato del reato con i propri figli probabilmente è dovuto al tipo di reato commesso e all'età dei figli. Ricordiamo che ben il 50% dei figli ha oltre i 18 anni e che quindi l'argomento è più facilmente affrontabile.
- ✚ Coloro che non hanno parlato del reato con i figli hanno giustificato questa scelta dicendo:
a) "non ho avuto modo di avere contatti con loro"; b) "non ho il coraggio, sono innocente!"; c) "non ne ho avuto il tempo"; d) "è ancora troppo piccolo"

GRAFICO 8




- ✚ Questo grafico mostra la reazione dei figli rispetto al reato. L'essere comprensivi è probabilmente legato sempre al tipo di reato e all'età media della prole. Comunque sia il rapporto con il padre non risulta compromesso

GRAFICO 10



- ✚ Il 15% di ragazzi in cura da uno specialista non è da sottovalutare, soprattutto se si considera la situazione generale, rispetto a questa ricerca. In altri contesti le percentuali potrebbero essere molto più elevate.

GRAFICO 11



- ✚ Situazione analoga per la perdita della patria potestà, argomento oggetto di grosse discussioni. Questi padri non accettano la loro condizione e stanno lottando per riprendere contatti con i propri figli

GRAFICO 12





GRAFICO 13



✚ Il quadro che si delinea da questi dati è che ben **il 32%** dei Padri **vede i figli 1 volta al mese**, il 28% , li incontra 1 volta alla settimana e una bella fetta che rappresenta il **20% non li vede MAI**.

GRAFICO 14




GRAFICO 15





GRAFICO 16



- ✚ La maggior parte dei ristretti , precedentemente alla carcerazione erano sposati e attualmente i figli sono affidati alle madri e un 13% dei figli vivono per conto proprio o comunque sono autonomi, questo probabilmente spiega il grafico 16.

GRAFICO 17






GRAFICO 18




✚ I dati emersi da questi grafici confermerebbero una delle ipotesi di ricerca e cioè che la carcerazione è una situazione particolare dove i legami, a livello emotivo si intensificano; questo è dovuto anche al fatto che il periodo di detenzione dei soggetti in esame non è molto lungo e hanno una situazione familiare all'esterno strutturata (la maggior parte sono sposati e i figli vivono con la madre). Inoltre il periodo a cui sono stati condannati è relativamente lungo.

GRAFICO 19




✚ Tale risultato è indice del fatto che nonostante il tipo di reato commesso, essi si considerano degli ottimi padri; infatti tale risposta è stata indicata indiscriminatamente dai responsabili di tutti i reati. Dunque si reputa tale, colui che è ristretto per truffa o spaccio fino a colui che è dentro per omicidio; addirittura omicida che hanno perso la patria potestà' e che di conseguenza non vedono mai i figli.

GRAFICO 20



- ✚ Coloro che rispondono no o altro affermano: a) *“non è la struttura, ma la mancanza di leggi”* b) *“potrebbe migliorare”* c) *“abbiamo appena cominciato ad instaurare rapporti con loro, ma ancora non sappiamo niente”*

GRAFICO 21



✚ Coloro che rispondono no affermano:

- *“prevede pochi colloqui”*
- *“perché un padre è sempre un padre”*
- *“non danno i benefici previsti per legge che permettono di stare vicino ai propri figli”*
- *“non ci sono rapporti frequenti a causa delle regole che limitano i colloqui e le telefonate”*
- *“predilige esclusivamente la figura materna tralasciando e dimenticando la figura paterna come se fosse meno importante”*
- *“la Legge la fa un giudice sempre donna”*
- *“impedimento attivo nella quotidianità del percorso formativo dei figli”*
- *“non si sono mai avvicinati al problema e non hanno mai chiamato a casa per verificare le mie veridicità”*
- *“non dà la possibilità di ricominciare”*
- *“mi ostacola nel diritto al lavoro”*
- *“in linea di principio ritengo che il sistema penitenziario non tuteli adeguatamente il diritto dei figli a fruire della figura genitoriale reclusa”*
- *“essendo mio figlio un minore dovrebbe dare la possibilità di poterlo seguire di più”*

I PADRI E LE LORO SOLUZIONI...

Alla domanda su quali iniziative possono essere intraprese per migliorare il rapporto padre-figlio, essi rispondono:

- ❖ *Avere la possibilità di andare in permesso per essere vicino ai propri figli*
- ❖ *Far partecipare i figli ai lavori di gruppo che si manifestano all'interno del carcere*
- ❖ *Continuare con la “Festa delle Famiglie” organizzata dal Direttore del carcere, che indubbiamente contribuisce a migliorare il rapporto con i figli, perché permette un contatto di alcune ore nella più totale serenità*
- ❖ *Favorire il lavoro remunerato, al fine di aiutarli economicamente, così si evitano i dissapori, privazioni ed eventuali tendenze alla devianza*
- ❖ *Bisognerebbe instaurare rapporti con la parte offesa (*questo padre ha perso la potestà*)*
- ❖ *Far partecipare i figli alle attività della “Sorgente Educativa” e di reinserimento che si svolgono all'interno del carcere*
- ❖ *Più colloqui e più telefonate di una durata maggiore*

- ❖ Dare di tanto in tanto qualche permesso premio anche se non si è maturato il beneficio (6-7 giorni al mese)
- ❖ Far decidere al bambino con chi vuole stare (*questo padre ha perso la potestà*)
- ❖ La semilibertà, perché si può avere un lavoro, mantenere la famiglia e seguire i problemi dei figli da vicino
- ❖ Costruire delle strutture nelle regioni di origine
- ❖ Più incontri, con l'affiancamento di specialisti, al fine di prevenire e/o risolvere disagi, sia comportamentali che sociali
- ❖ Più incontri anche con gli altri ristretti per migliorare i rapporti

Discussione conclusiva

Da una lettura generale dei dati si evince che nel Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, i detenuti-padri, ritengono fondamentale la continuità del rapporto con i propri figli. La tutela di questo legame è essenziale, per loro stessi, al fine di affrontare con maggiore serenità il periodo che dovranno trascorrere in carcere e per i loro figli, in quanto ritengono che così facendo si possano prevenire eventuali future devianze (si pensi a quel 15% di figli seguiti da uno specialista dopo la carcerazione del padre). Si è dimostrato, inoltre, che mantenere i rapporti con i propri familiari diminuisce il rischio di recidiva da parte del reo.

I risultati di questa ricerca evidenziano che la maggior parte dei Papà ristretti a S. Maria Capua Vetere, sono “abbastanza fortunati”, in quanto, non avendo commesso un reato a cui si attribuisce una pena molto lunga, non essendo in carcere da troppi anni, unito al fatto di avere una solida famiglia alle spalle (la maggior parte di loro sono sposati e i figli vivono con le madri) e trovandosi in una Struttura sensibile a tale problematica, vedono facilitato il loro rapporto con i figli e questo gli permette di percepirsi degli Ottimi Padri.

Tale percezione, però ce l’hanno anche quei padri che hanno perso la patria potestà per il reato che hanno commesso, perché ritengono di aver sbagliato, ma il reato è una cosa e il loro comportamento e il loro amore nei confronti del figlio è cosa altra.

La tutela del legame tra il padre-detenuto e i figli non deve passare in secondo piano rispetto a quello della madre-detenuta con i propri figli.

La ricerca ha dimostrato che un padre dal momento che entra in carcere si sente ancora più legato ai figli e che questo vale anche per la prole. E’ probabile che la lontananza (se non è prolungata), rafforzi gli affetti e ne faccia comprendere ancora di più l’importanza.

Non ci dimentichiamo che comunque sia la detenzione del padre è per un figlio un vero e proprio trauma, rappresenta lo spezzarsi di un legame che se non viene sapientemente sostenuto e facilitato, può venirsi a configurare come una “rottura”

nella continuità della propria personalità, destabilizzando di conseguenza l'equilibrio psichico del figlio.

Winnicott, ci ha illustrato l'importanza della figura paterna nelle varie fasi dello sviluppo di un bambino e Paolo di Marco ce ne ha sottolineato gli effetti derivanti dalla sua assenza; la carcerazione è comunque la "sparizione" più o meno momentanea del padre, alcune volte aggravata dalla conoscenza da parte del figlio del reato commesso; si dovrebbe cercare di limitare quanto più possibile i danni.

Infine, questi padri non si sentono tutelati dalla legge in questo loro difficile compito di continuare a svolgere il proprio ruolo dal luogo di detenzione e ci hanno detto il perché, dandoci anche qualche soluzione.

La psicologia riconosce al padre un ruolo fondamentale per lo sviluppo psichico del bambino, in tutte le fasi della sua crescita, affinché egli acquisisca una immagine positiva di se stesso, che gli permette di instaurare buoni rapporti interpersonali e di conseguenza un ottimale adattamento al mondo circostante.

E' stato dimostrato che egli può essere bravo quanto la madre nella cura dei figli, addirittura, forse più completo; la società glielo ha riconosciuto varando alcune leggi a suo favore.

Ora tocca all'Ordinamento Penitenziario tenere il padre in maggiore considerazione.

Leggi più mirate alla figura paterna, non ritenendola marginale rispetto quella della madre (la madre detenuta ha molte più agevolazioni), eviterebbe il rischio di recidiva del reo e, quindi, la pena sarebbe veramente rieducativa e risocializzativa; inoltre, diminuirebbe una eventuale devianza da parte del figlio.

Bibliografia

ACQUAVIVA S., 1981, *La famiglia nella società contemporanea*, in *Ritratto di famiglia degli anni '80*, Acquaviva S. e altri, Bari, Laterza

ARGENTERI S. *I nuovi papà*, in *Rivista Mente e Cervello* n. 25, Gennaio 2007

BALDRY A.C., 2006, *Dai maltrattamenti all'omicidio, La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, Milano, Franco Angeli

BERNARDI M., 1972, *Il nuovo bambino*, Milano, Libri edizioni

FONZI A., 2004, *Manuale di Psicologia dello sviluppo*, Ed. Giunti

HANNA S., 1981, *Melanine Klein*, Bollati Boringhieri

MECACCI L., 2005, *Manuale di Psicologia Generale*, Ed Giunti

SARACENO C., 1975, *La famiglia nella società contemporanea*, Torino, Loescher

SERRA C., 2003, *Psicologia Penitenziaria*, Giuffrè Editore

STORACE G. (a cura di), 1983, *La paternità*, Milano, Franco Angeli

WINNICOTT D.W., 2004, *Sviluppo affettivo e ambiente*, Armando Editore

SITO: www.ristretti.it